

# PUAD


Regione Campania  
Piano di utilizzazione delle aree  
demaniali marittime



Preliminare di Piano

Regione  
Campania

assessorato  
al governo  
del territorio



Parte I / relazione generale  
Parte II / disciplina

dicembre 2019

## **GRUPPO DI LAVORO**

### **DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO**

Direttore - arch. Massimo Pinto  
Dirigente dell'UOD 50 09 01 - dott.ssa Lucilla Palmieri  
avv. Nicola Casillo  
dott.ssa Filomena Moretta  
arch. Raffaele Pastore  
arch. Vincenzo Russo

### **DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'**

Direttore: avv. Giuseppe Carannante  
Dirigente dell'UOD 50 08 04 - dott.ssa Lorella Iasuzzo  
arch. Vincenzo Consalvo

### **DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO**

Direttore: dott.ssa Rosanna Romano  
Dirigente Staff 501292: Avv. Luigi Lucarelli  
arch. Antonella Marciano  
dott. Roberto Affatato

## INDICE

<b>PARTE I – RELAZIONE GENERALE .....</b>	<b>5</b>
1. Premessa .....	7
2. La costa campana .....	8
3. Il turismo in Campania .....	11
4. Inquadramento fisiografico ed elementi morfo-litologici della costa campana .....	12
4.1 - Costa bassa (litorali clastici - spiagge) .....	14
4.2 - Costa alta (litorali rocciosi - versanti/falesie) .....	14
4.3 - Costa artificiale (litorali interessati da opere di difesa e/o strutture portuali) .....	15
4.4 - Caratterizzazione morfo-tipologico e litologico .....	15
5. La classificazione delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei .....	16
5.1 - Sviluppo turistico .....	17
5.1.1 - Coefficienti connessi allo sviluppo turistico .....	18
5.2 - Caratteristiche ambientali .....	19
5.2.1 - Coefficienti connessi alle aree naturali protette.....	20
5.3 - Balneabilità .....	26
5.3.1 - Coefficiente connesso al riconoscimento bandiera blu.....	26
5.3.2 - Coefficiente connesso al monitoraggio delle acque di balneazione.....	31
6. Determinazione delle categorie A, B1 E B2 .....	34
<b>PARTE II – DISCIPLINA .....</b>	<b>37</b>
<b>CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>39</b>
Articolo 1 - Finalità.....	39
Articolo 2 - Definizioni .....	40
Articolo 3 - Prescrizioni generali .....	41
<b>CAPO II - CLASSIFICAZIONE DELLE AREE, DEI MANUFATTI, DELLE PERTINENZE E DEGLI SPECCHI ACQUEI .....</b>	<b>43</b>
Articolo 4 - Valenza turistica delle aree demaniali .....	43
<b>CAPO III - PIANI ATTUATIVI DI UTILIZZAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO (PAD) .....</b>	<b>43</b>

Articolo 5 - Definizione.....	43
Articolo 6 - Contenuti .....	44
Articolo 7 -Procedure .....	45
<b>CAPO IV - CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA .....</b>	<b>45</b>
Articolo 8 -Concessione Demaniale Marittima.....	45
Articolo 9 -Rilascio della Concessione Demaniale Marittima .....	46
Articolo 10 -Variazioni delle Concessioni Demaniali Marittime.....	47
Articolo 11 -Revoca e decadenza delle concessioni demaniali marittime .....	47
Articolo 12 - Ordinanza balneare - stagionalita' .....	48
Articolo 13 - Disciplina dei prezzi .....	48
Articolo 14 - Classificazione degli stabilimenti balneari .....	48
Articolo 15 -Vigilanza e sanzioni .....	49
<b>CAPO V - NORME TRANSITORIE.....</b>	<b>50</b>
Articolo 16 -Norme transitorie.....	50
<b>TABELLA A .....</b>	<b>51</b>

## **PARTE I – RELAZIONE GENERALE**



## 1. Premessa

Il Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo, di seguito denominato PUAD, in attuazione del decreto legge 5 ottobre 1993, n.400, convertito in legge 4 dicembre 1993, n.494, è uno strumento di regolamentazione, disciplina l'utilizzazione delle aree del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative e classifica le aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei secondo le categorie A "alta valenza turistica", B1 "ordinaria valenza turistica" e la B2 "limitata valenza turistica" circostanziate per ciascun ambito territoriale dei sessanta comuni costieri della Regione Campania.

Infatti, il comma 117, dell'art.1, della legge regionale 6 maggio 2013, n.5, come sostituito dall'avviso di rettifica pubblicato nel Bollettino Ufficiale 3 giugno 2013, n. 29 recita: *"Nel caso di concessioni aventi per oggetto l'occupazione e l'uso dei beni del demanio marittimo che hanno finalità turistico-ricreative ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 400/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 494/1993, come interpretato dall'articolo 13 della legge 8 luglio 2003, n. 172 (Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico), per quantificare il canone demaniale marittimo statale dovuto dal concessionario si fa riferimento alla classificazione delle aree, dei manufatti, delle pertinenze e degli specchi acquei nella categoria A, denominata alta valenza turistica e nella categoria B, denominata normale valenza turistica, di cui all'articolo 03 del decreto-legge 400/1993 convertito, con modificazioni, dalla legge 494/1993. Fermo restando l'ammontare del canone demaniale marittimo statale, per graduare l'imposta regionale di cui al comma 115, in considerazione di una più dettagliata valenza turistica delle zone costiere campane, la categoria B, normale valenza turistica, è sottoclassificata nelle sottocategorie B1, ordinaria valenza turistica, e B2, limitata valenza turistica".*

Le aree del demanio marittimo con finalità turistico ricreativo rappresentano le aree, i manufatti, le pertinenze demaniali e gli specchi acquei che ai sensi della vigente normativa sono gestiti dai Comuni territorialmente interessati ad esclusione dei beni rientranti negli ambiti dei porti e degli approdi di rilevanza economica regionale ed interregionale di competenza della Regione Campania e delle aree, che in virtù del vigente assetto normativo, permangono in capo all'Amministrazione dello Stato comprese le Autorità portuali.

Il PUAD determina le caratteristiche dello sviluppo turistico, le caratteristiche ambientali della costa e la balneabilità delle acque dei territori comunali della fascia costiera campana; definisce la classificazione delle aree, dei manufatti, delle pertinenze e degli specchi acquei, attraverso l'assegnazione di un punteggio a ciascuna di esse, secondo quanto stabilito nelle *tabelle "Tabella A per la determinazione del coefficiente e le modalità di assegnazione del punteggio ai singoli comuni costieri (Articolo 1, comma 119) e Tabella B - Descrizione delle fonti utilizzate per la determinazione del coefficiente. Descrizione del coefficiente e relativa fonte (Articolo 1, comma 119)* allegate alla Legge regionale 5/2013; specifica la Disciplina per l'utilizzazione delle suddette aree del

demanio marittimo.

Il PUAD costituisce, altresì, il quadro di riferimento per la predisposizione da parte dei comuni della fascia costiera dei Piani Attuativi di Utilizzazione (PAD) e per l'esercizio delle funzioni gestorie sul demanio marittimo non portuale.

I comuni costieri sono tenuti a conformarsi alle norme regolamentari stabilite dalla Regione con il PUAD.

## 2. La costa campana

La costa campana si estende dalla Foce del fiume Garigliano, ovvero dal comune di Sessa Aurunca, al vallone di Mezzanotte nel comune di Sapri (Tavola 01: Fascia costiera); per una lunghezza di circa 509 Km. Nella determinazione della suddetta lunghezza, oltre i tratti di costa naturale sono considerati sia i tratti corrispondenti alle foci dei fiumi (fittizia naturale), alle strutture portuali e alle opere di difesa trasversali (fittizia artificiale), sia i tratti di costa con strutture permanenti realizzate a ridosso della costa (artificiale). Di seguito si riporta, lo sviluppo della costa Campana:

Tratti costieri	Sviluppo in Km
artificiale (opere di difesa realizzate a ridosso della costa e moli)	78,08
fittizia artificiale (strutture portuali e opere di difesa trasversali)	19,27
fittizia naturale (foci)	3,67
naturale	408,13
lunghezza totale dei tratti costieri	509,15

La costa naturale campana è caratterizzata per circa il 58% (238,26 km) da costa alta e per il 42% (169,87 km) da costa bassa.

Tra le tre le province che si affacciano sul mare, il territorio di Caserta, è l'unico interamente in pianura, quindi, caratterizzato esclusivamente da costa bassa. In provincia di Napoli invece, il territorio costiero è caratterizzato più del doppio da costa naturale alta. Diverso, per la provincia di Salerno dove la costa naturale si divide per tipologia quasi a metà, con il 47% di costa bassa.

Sessanta sono i Comuni costieri della Regione Campania. Di questi, n. 4 ricadono nella provincia di Caserta, n. 25 in quella di Napoli e n.31 in quella di Salerno, come di seguito riportato:



N.	Cod_ISTAT	Comune	Provincia	Superficie comunale in Km <sup>2</sup> (fonte ISTAT 2019)
1	061027	Castel Volturno	CE	73,95
2	061052	Mondragone	CE	55,72
3	061088	Sessa Aurunca	CE	162,18
4	061102	Cellole	CE	36,79
5	063004	Anacapri	NA	6,47
6	063006	Bacoli	NA	13,47
7	063007	Barano d'Ischia	NA	10,96
8	063014	Capri	NA	4,06
9	063019	Casamicciola Terme	NA	5,85
10	063024	Castellammare di Stabia	NA	17,81
11	063031	Forio	NA	13,08
12	063034	Giugliano in Campania	NA	94,62
13	063037	Ischia	NA	8,14
14	063038	Lacco Ameno	NA	2,08
15	063044	Massa Lubrense	NA	19,84
16	063046	Meta di Sorrento	NA	2,25
17	063047	Monte di Procida	NA	3,70
18	063049	Napoli	NA	119,02
19	063053	Piano di Sorrento	NA	7,34
20	063059	Portici	NA	4,60
21	063060	Pozzuoli	NA	43,44
22	063061	Procida	NA	4,26
23	063064	Ercolano	NA	19,89
24	063071	Sant'Agnello	NA	4,15
25	063078	Serrara Fontana	NA	6,44
26	063080	Sorrento	NA	9,96

27	063083	Torre Annunziata	NA	7,54
28	063084	Torre del Greco	NA	30,63
29	063086	Vico Equense	NA	29,38
30	065002	Agropoli	SA	32,77
31	065006	Amalfi	SA	5,70
32	065009	Ascea	SA	37,45
33	065011	Atrani	SA	0,12
34	065014	Battipaglia	SA	56,85
35	065021	Camerota	SA	70,58
36	065025	Capaccio	SA	113,03
37	065028	Casal Velino	SA	31,71
38	065031	Castellabate	SA	37,43
39	065039	Centola	SA	47,75
40	065041	Cetara	SA	4,97
41	065044	Conca dei Marini	SA	1,13
42	065050	Eboli	SA	137,58
43	065053	Furore	SA	1,88
44	065059	Ispani	SA	8,34
45	065066	Maiori	SA	16,67
46	065068	Minori	SA	2,66
47	065071	Montecorice	SA	22,25
48	065096	Pisciotta	SA	31,24
49	065098	Pollica	SA	28,17
50	065099	Pontecagnano Faiano	SA	37,19
51	065100	Positano	SA	8,65
52	065102	Praiano	SA	2,67
53	065104	Ravello	SA	7,94
54	065116	Salerno	SA	59,85
55	065119	San Giovanni a Piro	SA	37,90
56	065123	San Mauro Cilento	SA	15,28
57	065127	Santa Marina	SA	28,36
58	065134	Sapri	SA	14,20

59	065156	Vibonati	SA	20,54
60	065157	Vietri sul mare	SA	9,52

### 3. Il turismo in Campania

Secondo i dati che emergono dal XXII Rapporto sul Turismo Italiano, curato dal CNR-IRISS, la Campania risulta prima regione del Mezzogiorno per flussi turistici, registrando un trend positivo superiore a quello rilevato al livello nazionale: nel triennio 2016-2018 gli arrivi sono cresciuti ad un tasso medio annuo pari al 6%, più elevato rispetto al medesimo valore riferito all'intero paese che si è attestato sul 4,5%.

Nel 2018, in particolare, gli arrivi e le presenze sono aumentati circa del 10,5% e del 6% che in valore assoluto corrispondono rispettivamente a circa 6,234 milioni e 21,689 milioni.

Nello stesso tempo si è registrato un deciso incremento annuo dei posti letto, pari al 16%, raggiungendo il valore di 232.592 equidistribuito tra strutture alberghiere ed extralberghiere. Il peso rispetto al totale nazionale è passato dal 4% a circa il 5%. Inoltre, dal 2015 al 2018 le unità locali delle imprese di tutto il sistema turistico campano sono incrementate complessivamente di circa il 10,6% raggiungendo le 65.215 unità, generando un deciso aumento degli addetti. D'altra parte la Regione Campania vanta 6 siti UNESCO su un totale di 53 siti italiani, (11,32%), 18 spiagge bandiere blu su 175 (10,29%) e 17 comuni con almeno uno stabilimento termale su 190 complessivi (8,95%).

Le località balneari hanno registrato un aumento di presenze pari al il 6,31%

I flussi turistici sono molto concentrati nelle aree costiere della provincia di Napoli (64,4%) e di Salerno (29,5%).

La regione Campania mira ad una attività di integrazione globale delle azioni allo scopo di sviluppare le potenzialità in chiave sostenibile, per la comunità, le imprese ed il territorio.

La trasversalità della materia turistica richiede azioni in tutti gli ambiti che hanno un impatto diretto sulla fruizione delle destinazioni da parte dei turisti, nonché sul marketing e la promozione del territorio e delle sue risorse, ed in particolare nei settori dei beni e delle attività culturali, delle risorse agricole ed enogastronomiche, dei trasporti e dell'ambiente.

Coerentemente con l'evoluzione dei sistemi organizzativi delle regioni italiane e nel contesto di un quadro nazionale ed internazionale in grande trasformazione, anche la Campania sta procedendo ad un riordino della governance del proprio Sistema Turistico. L'obiettivo è quello di implementare una organizzazione del turismo regionale in grado di misurarsi con le mutate esigenze del mercato. A tal proposito si intende dare concreta attuazione a quanto previsto dalla Legge Regionale 8 agosto 2014 n. 18, la quale prevede l'integrazione delle funzioni tra i diversi livelli di governo, garantendo forme di cooperazione e procedure di raccordo e di concertazione in ossequio al principio di sussidiarietà verticale, lo sviluppo della cooperazione e del partenariato tra soggetti

pubblici e privati, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale.

Per una più efficace organizzazione territoriale delle politiche turistiche, è prevista l'istituzione degli Ambiti Turistici Territoriali Omogenei e, all'interno degli stessi, è definita la costituzione dei Poli Turistici Locali, intesi come forme associative rappresentative di soggetti pubblici e privati che operano per lo sviluppo dell'economia turistica di un determinato Ambito, attraverso l'organizzazione, la qualificazione e l'innovazione dei prodotti e dei servizi turistici, nonché attraverso la realizzazione di iniziative di promozione e valorizzazione dei rispettivi territori e delle destinazioni turistiche.

La promozione e la fruizione del patrimonio turistico regionale non possono prescindere da un'adeguata ed efficiente rete dei collegamenti regionali e nazionali, anche attraverso l'incentivazione della mobilità alternativa via mare, l'implementazione di tratte ferroviarie già esistenti ovvero il recupero di linee storiche dismesse nonché mediante l'attivazione sinergica e combinata di iniziative ad hoc con il settore dei trasporti.

Le azioni future saranno sempre guidate da una verifica di sostenibilità come definita dal Rapporto Brundtland (Our Common Future) del UNWTO, World Tourism Organization che definì nel 1987 il turismo sostenibile: "quell'attività turistica in grado di soddisfare i bisogni presenti dei turisti, dell'industria turistica e delle popolazioni ospitanti senza compromettere la soddisfazione dei bisogni delle generazioni future".

Un concetto ribadito anche nella Carta di Ocre sul Turismo Sostenibile del 1 settembre 2018, formulata nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome tenuta in Abruzzo.

#### 4. Inquadramento fisiografico ed elementi morfo-litologici della costa campana

La costa della Campania (tratto continentale e insulare) si estende, per circa 509 km. L'elevato pregio ambientale di larga parte del tratto costiero campano obbliga a porre estrema attenzione agli aspetti geologici e geomorfologici del paesaggio costiero. Le aree costiere campane rappresentano ambienti di transizione dominati dalle onde, caratterizzati da dinamiche geomorfologiche e morfo-evolutive spesso accelerate e sono estremamente sensibili sia alle trasformazioni naturali, sia alle modificazioni dirette o indotte dall'attività antropica. Lungo questi ambienti, tra l'altro, si concentrano e spesso coesistono la maggior parte delle attività umane: insediative, turistico-balneari, ricreative, agricole, estrattive, industriali.

Il settore costiero dell'Appennino campano è caratterizzato da una topografia molto articolata costituita da alternanze di alti strutturali, valli e pianure alluvionali costiere.

L'attuale configurazione della linea di costa è ascrivibile principalmente ad eventi tettonici espletatisi in prevalenza durante il Quaternario; se pur tali eventi hanno giocato un ruolo determinante nell'evoluzione di questo settore, è da notare che ciò è avvenuto con modalità ed articolazione sensibilmente diversificate.

Le pianure che caratterizzano gran parte della fascia costiera campana, trattandosi di depressioni strutturali periferiche rispetto alla Catena Appenninica ed essendo, quindi, aperte verso il Mar Tirreno, mostrano un'aggradazione che è stata certamente regolata dalle mutue interazioni tra variazioni relative recenti del livello marino, oscillazioni glacio-eustatiche, rapporti tra ritmo di sedimentazione e subsidenza tettonica, eventi vulcano-tettonici e bradisismici.

L'odierna geometria e gli aspetti geologici delle piane e dei loro laghi costieri, i regimi idrografici del territorio retrostante, la fisiografia della costa ed il suo orientamento, sono il risultato della combinazione di più processi morfo-dinamici, esogeni ed endogeni, e soprattutto climatici, manifestatisi nell'arco del Quaternario.

Le pianure ospitanti lagune sono poste qualche metro al di sopra del livello marino attuale, pertanto, la loro evoluzione è strettamente connessa sia ai processi di modellamento della fascia costiera ad opera degli agenti atmosferici, sia al trasporto solido litoraneo espletato dalle correnti marine sui sedimenti apportati dai corsi d'acqua che all'interazione di questi con gli eventi vulcano-tettonici e bradisismici dei Campi Flegrei, manifestatisi soprattutto nei bacini intra-calderici.

L'azione del mare è stata amplificata o ridotta dalle oscillazioni verticali del suolo (fenomeni di subsidenza ed eventi tettonici) che in alcuni periodi hanno determinato la sommersione o l'emersione di ampie aree costiere. Le testimonianze di tali episodi sono costituite da lembi di terrazzi marini e/o classiche morfologie legate all'azione del mare distribuiti nella piana a varie quote e da ruderi e manufatti d'età romana, medioevale o più recente sommersi o posti al di sotto dell'attuale livello del mare. Inoltre, eventi meteomarini eccezionali a frequenza plurisecolare, hanno determinato istantanee e talora radicali trasformazioni dell'assetto fisiografico costiero, provocando la distruzione di ampi tratti dei cordoni dunari, l'invasione delle lagune e della retrostanti piane da parte del mare. A questi fenomeni, ricorrenti nel lungo-medio periodo, si aggiungono le trasformazioni del paesaggio operate dall'uomo, in particolare nel corso dei due secoli scorsi. La presenza di tracce ed elementi geo-archeologici, lungo la fascia costiera e al di sotto dell'attuale livello del mare, testimoniano l'accentuato dinamismo di questi ambienti.

Lungo la costa campana, s'individuano cinque Macro-Unità Fisiografiche Costiere, (Tavola 02: Macro-Unità Fisiografiche Costiere) da nordovest a sudest, riportate di seguito:

1. Golfo di Gaeta - Foce Garigliano - Monte di Procida - lato nord-occidentale Isola d'Ischia;
2. Golfo di Napoli - Lato nord-occidentale Isola d'Ischia - Punta Campanella;
3. Golfo di Salerno - Punta Campanella - Punta Licosa;
4. Costa del Cilento - Punta Licosa - Capo Palinuro;
5. Golfo di Policastro - Capo Palinuro - Sapri, Torre di Mezzanotte.

Tali Macro-Unità Fisiografiche sono costituite da Unità Fisiografiche Costiere. A queste si associano le varie Unità Morfo-Litologiche Costiere che è possibile individuare lungo tutto lo sviluppo della fascia costiera andando a definire segmenti di costa con caratteristiche morfometriche, litologiche e processi geomorfici omogenei.

In tale senso, si possono distinguere, tenendo conto di una preliminare suddivisione, tre principali Unità Morfo-Litologiche Costiere, intese come settori caratterizzati da omogeneità litostratigrafica e da processi erosivo-deposizionali: costa bassa (litorali clastici, spiaggia), costa alta (litorali rocciosi, versante costiero/falesia), costa artificiale (litorali interessati da opere di difesa e/o strutture portuali).

#### 4.1 - Costa bassa (litorali clastici - spiagge)

Questa tipologia caratterizza tratti costieri consistenti in accumuli in prevalenza sabbiosi e/o ciottolosi, con una buona continuità laterale; nella fascia costiera campana questi sono meglio sviluppati quando è presente nell'entroterra una piana alluvionale e un sistema di foce (fiumi Garigliano, Volturno, Sarno, Irno, Sele, Alento, Lambro, Mingardo, Bussento). Le spiagge in molti casi sono ancora delimitate da cordoni dunari, ma molto spesso da loro forme relitte, al cui retro, almeno fino a qualche decennio fa, si sviluppavano condizioni idonee per l'instaurazione di zone umide; infatti, i diversi interventi di bonifica operati nelle piane dei fiumi Garigliano, Volturno, Sarno e Sele, hanno preservato solo alcuni ambienti lagunari (Patria, Fusaro e Lucrino) e aree palustri (i Variconi). La linea di riva mostra un andamento debolmente concavo o subrettilineo e una debole convessità presso i sistemi di foce dei fiumi Volturno e Sele, un tempo a delta pronunciato. Gli altri sbocchi di corsi d'acqua minori o di canali artificiali sono impercettibili. Il rifornimento alle spiagge da parte dei fiumi è diminuito nel tempo a causa del prelievo d'inerti e della costruzione di sbarramenti lungo i principali corsi d'acqua, cui ha corrisposto un significativo arretramento della riva soprattutto negli ultimi decenni. La spiaggia emersa in genere è caratterizzata da ampiezza e profondità variabili, con valori massimi vicino al centinaio di metri e pendenza < 1.5%. Ai minimi valori di ampiezza e a quelli massimi di pendenza si associa un aumento della dimensione granulometrica.

#### 4.2 - Costa alta (litorali rocciosi - versanti/falesie)

In presenza di unità litologiche rocciose e/o pseudo-litoidi, la costa, in molti casi, si presenta sia con promontori a strapiombo sul mare, sia con versanti meno inclinati degradanti verso mare anche senza particolari soluzioni di continuità morfologica. Alla base, in condizioni morfologicamente favorevoli, possono essere presenti spiagge ciottolose o con detritici, dovuti all'erosione dei litotipi affioranti non solo per l'azione del moto ondoso, ma anche per fenomeni di degradazione meteorica. Si possono distinguere falesie in rocce carbonatiche stratificate, affioranti in Penisola Sorrentina e M. Bulgheria; quelle costituite da depositi terrigeni, formate da alternanze di arenarie e

conglomerati con peliti o argilliti e calcareniti, molto deformate, affioranti soprattutto lungo i litorali della Costa del Cilento; infine, quelle costituite da rocce vulcaniche diffuse nei Campi Flegrei, Ischia e Procida.

L'alterazione superficiale delle vulcaniti, il grado di fratturazione dei carbonati e del flysch rende queste litologie relativamente più tenere. Ciò determina una maggiore attitudine all'erosione che non si limita alla sola falesia prossima al mare, ma riguarda anche il versante sovrastante, spesso soggetto a movimenti franosi.

Il profilo delle falesie risulta più irregolare in rocce laviche e/o piroclastiche, laddove non si raggiungono rilevanti altezze dei versanti, a differenza di quelle in roccia carbonatica, in cui oltre alla frequente segmentazione dell'intero versante si osservano pendii più alti e con maggiore omogeneità; falesie con spiagge ciottolose o coni detritici al piede sono diffuse nel distretto vulcanico flegreo, nelle isole, in penisola Sorrentina e nel Cilento.

#### 4.3 - Costa artificiale (litorali interessati da opere di difesa e/o strutture portuali)

Con questo termine viene indicata la linea di costa in cui sono presenti la realizzazione di strutture/infrastrutture portuali e opere di difesa costiera (in ogni caso opere rigide radicate ai fondali costieri), molto spesso sovrapponendosi a tratti di litorale dove le costruzioni e/o l'intensa urbanizzazione ha reso irriconoscibile l'ambiente naturale originario. Ciò scaturisce soprattutto dall'elevata densità di popolazione lungo questi tratti costieri, nonché dalla difficoltà/capacità di proteggere la costa e le strutture antropiche.

Le opere realizzate si distinguono non solo per tipologia e disposizione, ma anche per la loro dimensione. In particolare, nei tratti di costa bassa e sabbiosa sono state realizzate opere di difesa rigide ed emergenti, perlopiù a sviluppo longitudinale e subordinatamente trasversale, talora soffolte. Insieme a queste, ma non solo, a protezione delle infrastrutture di collegamento litoranee, sono state costruite opere aderenti longitudinali nelle zone dove un tempo si sviluppava un esteso cordone dunare. Alcune delle opere trasversali sono state realizzate a difesa degli sbocchi a mare di canali naturali e artificiali. Sulle coste alte e rocciose si distinguono interventi diretti, al fine di contenere fenomeni di crollo e ribaltamento, o indiretti, con lo scopo di ridurre lo scalzamento al piede operato dal moto ondoso.

#### 4.4 - Caratterizzazione morfo-tipologico e litologico

Dal punto di vista morfo-tipologico e litologico, lungo la fascia costiera campana, è possibile effettuare una suddivisione per ambiti geografico-fisici comparabili:

- Ampi litorali formati prevalentemente da successioni di depositi clastici eterometrici, da incoerenti a cementati (prevalentemente conglomerati, ghiaie e sabbie e subordinati depositi medio-fini), in corrispondenza delle principali pianure alluvionali costiere (Piana Campana, comprendente parte della Piana del Fiume

Garigliano e la Piana del Fiume Volturno; Piana di Bagnoli; Piana del Fiume Sebeto; Piana di S. Maria di Castellabate; Piana di S. Marco; Piana del Fiume Sarno; Piana del Fiume Irno; Piana del Fiume Sele; Piana dell'Alento; Piana del Fiume Bussento). I sistemi duna-spiaggia dei fiumi Garigliano, Volturno (litorale falerno-domitio) e Sele mostrano gli stessi aspetti morfo-sedimentari ed evolutivi. In entrambi i casi, la duna è antropizzata, mentre negli altri tratti è scomparsa per erosione o appare in forme relitte, come appare nelle piane più a sud (Alento, litorale del Golfo di Policastro).

- Coste alte, in corrispondenza dei promontori morfostrutturali (Penisola Sorrentino-Amalfitana ed Isola di Capri, in rocce carbonatiche; Isola d'Ischia, Procida e litorale napoletano, in rocce vulcaniche). Promontorio del Cilento, in rocce carbonatiche nell'area del M. Bulgheria compresa tra Capo Palinuro e Scario e lungo la costa fino a Sapri; in rocce arenaceo-argillose (Gruppo del Cilento), nella restante parte. Questo settore è caratterizzato, in generale, da falesie alte e ripide e basse o mediamente inclinate, alternate a pocket beaches ciottoloso-sabbiose. Le falesie, interessate da una rete di cavità tettono-carsiche, raggiungono anche profondità di svariate decine di metri con detrito al piede. Antichi terrazzi e morfosculture di origine marina, a luoghi con depositi fossili, si rinvengono lungo il settore emerso come in quello sommerso.
- Coste basse ricadenti in acque interne prossime alla fascia costiera o in zone marino-lagunari. Laghi, stagni costieri e lagune, in genere sabbioso-limosi (lagune di Fusaro, Patria, Miseno e Lucrino), limoso-argillosi (i Variconi), in rocce piroclastiche (Lago d'Averno) o carbonatiche;
- Aree costiere fortemente urbanizzate, quali aree cittadine ed industriali intensamente antropizzate e le zone portuali.

## 5. La classificazione delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei

E' stata effettuata la valutazione ponderata delle caratteristiche dello sviluppo turistico, delle caratteristiche ambientali della costa, della balneabilità delle acque dei territori comunali costieri, tramite l'assegnazione di un punteggio per ognuna di esse, con l'approssimazione matematica di due cifre decimali, tale da predisporre, a seguito dell'elaborazione di tutti i dati disponibili, un elenco graduato in ordine decrescente dei comuni costieri (Tabella A - Elenco graduato e classificazione dei comuni costieri della Campania in categoria A, denominata alta valenza turistica, B1 ordinaria valenza turistica e B2 limitata valenza turistica).

Per la determinazione delle caratteristiche, dei coefficienti e delle modalità di assegnazione del punteggio a ciascun comune costiero si è tenuto conto, come già detto in premessa, delle tabelle Tabella A e Tabella B allegate alla Legge Regionale 5/2013.

Allo sviluppo turistico è stato dato punteggio massimo 20 in relazione a quattro coefficienti, riportati, di seguito, con relativo punteggio:



1. n1-Presenze turistiche (anno 2018)/metri quadrati in concessione (anno 2014), con punteggio da 0 a 6;
2. n2-Presenze turistiche (anno 2018)/residenti (popolazione residente al 01.01.2018 - fonte ISTAT), con punteggio da 2 a 6;
3. n3-Posti letto delle strutture alberghiere a 4 e 5 stelle (anno 2018)/totale posti (anno 2018), con punteggio da 0 a 5;
4. n4-numero totale dei posti letto (anno 2018)/superficie comunale espressa in kmq (fonte ISTAT), con punteggio da 0 a 5.

Alle caratteristiche ambientali è stato dato punteggio massimo 3 in relazione a tre coefficienti, ciascuno con punteggio 1, di seguito riportati:

1. Presenza di parchi nazionali in tutto o in parte nel perimetro del territorio comunale;
2. Presenza di parchi regionali in tutto o in parte nel perimetro del territorio comunale;
3. Presenza di aree marine protetta ricadente in tutto o in parte negli specchi acquei prospicienti il comune.

Alla balneabilità delle acque dei territori comunali della fascia costiera è stato dato punteggio massimo 9 in relazione a due coefficienti, riportati, di seguito, con relativo punteggio:

1. Per ciascuna bandiera blu ottenuta nell'ultimo quadriennio dal comune, punteggio 1 per ciascun anno di bandiera blu fino al massimo 4;
2. n5-Numero prelievi con esito positivo/totale dei prelievi effettuati dall'Arpac nel comune; ove tale coefficiente è risultato  $\leq 50\%$  è stato assegnato punteggio 0, mentre per coefficiente  $> 50\%$  è stato assegnato un punteggio corrispondente ad  $1/20$  della percentuale del coefficiente, con punteggio variabile fino ad un massimo di 5.

### 5.1 - Sviluppo turistico

I dati relativi alla capacità ricettiva e ai movimenti turistici in Campania sono rilevati attraverso il sistema di censimento on-line delle strutture ricettive denominata "Turismo web" e attraverso la piattaforma di raccolta dei dati di movimentazione turistica denominata "Rilevatore Turistico Regionale" entrambi i sistemi sono coordinati dalla Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo - Staff - Programmazione sistema turistico della Regione Campania. Dopo la validazione da parte della Direzione UDCEP Statistica della Regione Campania, i dati sono trasmessi all'ISTAT per la pubblicazione. Le elaborazioni citate sono tratte dal XXII Rapporto sul Turismo Italiano, curato dal CNR-IRISS, sulla base dei dati ISTAT pubblicati.

## 5.1.1 - Coefficienti connessi allo sviluppo turistico

Nella successiva Tabella si riporta la sintesi dello sviluppo turistico ed il punteggio totale dei coefficienti sopra descritti n1, n2, n3 ed n4:

### SVILUPPO TURISTICO

Comune	Dati 2018						Coefficienti e relativi punteggi								
	residenti	superficie comunale in kmq	presenze turistiche	n. posti letto	n. posti letto strutture alberghiere a 4 e 5 stelle	mq concessioni demaniali uso turistico ricreativo	n1 presenze turistiche / mq concessioni demaniali uso turistico	n1-punti-max 6	n2 rapporto presenze turistiche / residenti	n2-punti-max 6	n3- posti letto strutture alberghiere 4 e 5 stelle / totale posti letto	n3-punti-max 5	n4-numero totale dei posti letto / superficie comunale in kmq	n4-punti-max 3	punteggio totale sviluppo turistico max 20
Castel Volturno	25.847	73,95	218.519	1.728	840	2.814.197,17	0,08	2,00	8,45	4,00	0,49	2,43	23,37	1,00	9,43
Mondragone	28.797	55,72	11.268	833	0	76.282,46	0,15	2,00	0,39	2,00	0,00	0,00	14,95	1,00	5,00
Sessa Aurunca	21.252	162,18	326.319	7.782	215	216.646,36	1,51	2,00	15,35	6,00	0,03	0,14	47,98	2,00	10,14
Cellole	7.937	36,79	12.283	628	602	88.285,76	0,14	2,00	1,55	2,00	0,96	4,79	17,07	1,00	9,79
Anacapri	6.962	6,47	153.328	1.454	474	7.733,15	19,83	6,00	22,02	6,00	0,33	1,63	224,84	3,00	16,63
Bacoli	26.412	13,47	30.834	237	56	163.502,02	0,19	2,00	1,17	2,00	0,24	1,18	17,60	1,00	6,18
Barano d'Ischia	10.001	10,96	117.343	1.218	386	13.869,00	8,46	6,00	11,73	6,00	0,32	1,58	111,12	3,00	16,58
Capri	7.159	4,06	450.093	3.606	2.183	13.158,44	34,21	6,00	62,87	6,00	0,61	3,03	887,54	3,00	18,03
Casamicciola Terme	8.205	5,85	372.589	3.612	1.664	64.287,70	5,80	6,00	45,41	6,00	0,46	2,30	617,55	3,00	17,30
Castellammare di Stabia	65.922	17,81	236.321	2.365	1.349	104.763,49	2,26	2,00	3,58	2,00	0,57	2,85	132,76	3,00	9,85
Forio d'Ischia	17.840	13,08	1.327.686	8.499	3.399	146.084,91	9,09	6,00	74,42	6,00	0,40	2,00	649,69	3,00	17,00
Giugliano in Campania	124.361	94,62	277.616	2.918	462	189.782,00	1,46	2,00	2,23	2,00	0,16	0,79	30,84	2,00	6,79
Ischia	20.118	8,14	1.278.969	8.045	4.792	70.953,02	18,03	6,00	63,57	6,00	0,60	2,98	988,29	3,00	17,98
Lacco Ameno	4.805	2,08	331.504	1.912	1.343	92.829,43	3,57	4,00	68,99	6,00	0,70	3,51	920,65	3,00	16,51
Massa Lubrense	14.294	19,84	443.182	5.080	1.333	64.178,25	6,91	6,00	31,00	6,00	0,26	1,31	256,09	3,00	16,31
Meta	7.947	2,25	162.912	1.544	341	18.308,65	8,90	6,00	20,50	6,00	0,22	1,10	685,89	3,00	16,10
Monte di Procida	12.743	3,70	0	20	0	6.793,09	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	5,40	1,00	3,00
Napoli	966.144	119,02	3.699.171	16.106	7.848	226.615,10	16,32	6,00	3,83	2,00	0,49	2,44	135,32	3,00	13,44
Piano di Sorrento	13.008	7,34	220.217	2.313	407	2.675,45	82,31	6,00	16,93	6,00	0,18	0,88	315,31	3,00	15,88
Portici	54.577	4,60	125	168	60	3.991,71	0,03	2,00	0,00	2,00	0,36	1,79	36,48	2,00	7,79
Pozzuoli	81.141	43,44	290.746	3.665	559	70.223,31	4,14	4,00	3,58	2,00	0,15	0,76	84,37	2,00	8,76
Procida	10.465	4,26	64.092	1.072	100	18.374,05	3,49	4,00	6,12	4,00	0,09	0,47	251,88	3,00	11,47
Ercolano	52.763	19,89	36.945	478	206	15.644,00	2,36	2,00	0,70	2,00	0,43	2,15	24,03	1,00	7,15
Sant'Agnello	9.125	4,15	494.943	3.532	2.189	22.129,07	22,37	6,00	54,24	6,00	0,62	3,10	851,43	3,00	18,10
Serrara Fontana	3.139	6,44	173.601	1.546	532	5.846,00	29,70	6,00	55,30	6,00	0,34	1,72	239,94	3,00	16,72
Sorrento	16.405	9,96	2.750.188	16.782	8.182	26.757,19	102,78	6,00	167,64	6,00	0,49	2,44	1.685,65	3,00	17,44
Torre Annunziata	42.406	7,54	6.254	60	0	49.728,81	0,13	2,00	0,15	2,00	0,00	0,00	7,96	1,00	5,00
Torre del Greco	85.332	30,63	109.916	914	594	40.225,64	2,73	2,00	1,29	2,00	0,65	3,25	29,84	2,00	9,25
Vico Equense	20.919	29,38	289.004	3.267	999	52.381,96	5,52	6,00	13,82	6,00	0,31	1,53	111,20	3,00	16,53
Agropoli	21.874	32,77	98.585	2.576	36	23.055,34	4,28	4,00	4,51	2,00	0,01	0,07	78,62	2,00	8,07
Amalfi	5.102	5,70	304.422	3.092	1.431	45.304,84	6,72	6,00	59,67	6,00	0,46	2,31	542,44	3,00	17,31

Ascea	5.855	37,45	230.849	6.618	502	36.069,30	6,40	6,00	39,43	6,00	0,08	0,38	176,70	3,00	15,38
Atrani	869	0,12	24.707	281	86	24.345,72	1,01	2,00	28,43	6,00	0,31	1,53	2.330,02	3,00	12,53
Battipaglia	51.005	56,85	207.517	3.828	165	186.242,61	1,11	2,00	4,07	2,00	0,04	0,22	67,33	2,00	6,22
Camerota	7.107	70,58	589.782	13.643	1.810	111.775,71	5,28	6,00	82,99	6,00	0,13	0,66	193,30	3,00	15,66
Capaccio	22.802	113,03	598.364	11.667	1.312	247.777,00	2,41	2,00	26,24	6,00	0,11	0,56	103,22	3,00	11,56
Casal Velino	5.322	31,71	131.277	1.733	185	10.313,73	12,73	6,00	24,67	6,00	0,11	0,53	54,65	2,00	14,53
Castellabate	9.233	37,43	171.805	13.129	1.166	140.374,95	1,22	2,00	18,61	6,00	0,09	0,44	350,73	3,00	11,44
Centola	5.153	47,75	237.836	8.717	1.088	46.534,84	5,11	6,00	46,15	6,00	0,12	0,62	182,55	3,00	15,62
Cetara	2.080	4,97	20.667	224	97	1.300,00	15,90	6,00	9,94	4,00	0,43	2,17	45,09	2,00	14,17
Conca dei Marini	673	1,13	35.084	642	210	17.214,12	2,04	2,00	52,13	6,00	0,33	1,64	569,10	3,00	12,64
Eboli	40.058	137,58	31.876	1.204	36	145.065,32	0,22	2,00	0,80	2,00	0,03	0,15	8,75	1,00	5,15
Furore	756	1,88	38.022	582	0	4.976,60	7,64	6,00	50,29	6,00	0,00	0,00	309,29	3,00	15,00
Ispani	983	8,34	25.589	721	0	14.737,16	1,74	2,00	26,03	6,00	0,00	0,00	86,42	2,00	10,00
Maiori	5.570	16,67	235.135	3.178	1.077	90.223,49	2,61	2,00	42,21	6,00	0,34	1,69	190,62	3,00	12,69
Minori	2.718	2,66	93.237	832	314	15.306,85	6,09	6,00	34,30	6,00	0,38	1,89	312,50	3,00	16,89
Montecorice	2.681	22,25	22.049	480	0	4.699,00	4,69	4,00	8,22	4,00	0,00	0,00	21,57	1,00	9,00
Pisciotta	2.628	31,24	180.492	3.828	500	9.930,65	18,18	6,00	68,68	6,00	0,13	0,65	122,54	3,00	15,65
Pollica	2.363	28,17	49.975	2.248	246	24.469,62	2,04	2,00	21,15	6,00	0,11	0,55	79,81	2,00	10,55
Pontecagnano Faiano	26.242	37,19	38.860	715	139	66.889,29	0,58	2,00	1,48	2,00	0,19	0,97	19,23	1,00	5,97
Positano	3.913	8,65	353.004	4.270	1.953	17.525,06	20,14	6,00	90,21	6,00	0,46	2,29	493,45	3,00	17,29
Praiano	2.019	2,67	236.308	1.974	475	16.131,61	14,65	6,00	117,04	6,00	0,24	1,20	739,16	3,00	16,20
Ravello	2.487	7,94	178.314	1.862	884	3.048,48	58,49	6,00	71,70	6,00	0,47	2,37	234,65	3,00	17,37
Salerno	133.970	59,85	470.302	4.393	1.600	121.553,01	3,87	4,00	3,51	2,00	0,36	1,82	73,40	2,00	9,82
San Giovanni a Piro	3.763	37,90	49.137	1.286	180	10.443,92	4,70	4,00	13,06	6,00	0,14	0,70	33,93	2,00	12,70
San Mauro Cilento	865	15,28	24.273	721	97	4.560,33	5,32	6,00	28,06	6,00	0,13	0,67	47,18	2,00	14,67
Santa Marina	3.237	28,36	30.288	540	320	29.517,65	1,03	2,00	9,36	4,00	0,59	2,96	19,04	1,00	9,96
Sapri	6.716	14,20	42.280	624	253	16.313,32	2,59	2,00	6,30	4,00	0,41	2,03	43,94	2,00	10,03
Vibonati	3.321	20,54	79.491	1.184	24	36.411,16	2,18	2,00	23,94	6,00	0,02	0,10	57,63	2,00	10,10
Vietri sul mare	7.726	9,52	98.612	1.038	377	48.794,41	2,02	2,00	12,76	6,00	0,36	1,82	109,06	3,00	12,82

## 5.2 - Caratteristiche ambientali

Per la valutazione ponderata delle caratteristiche ambientali dei comuni ricadenti nella fascia costiera campana si è tenuto conto esclusivamente dei coefficienti connessi alle seguenti aree naturali protette, definite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394:

- Parchi nazionali, costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.
- Parchi naturali regionali, costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.
- Aree marine protette come definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette di cui alla legge 5 marzo 1985, n.

127, e quelle definite ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

### 5.2.1 - Coefficienti connessi alle aree naturali protette

I perimetri delle suddette aree naturali protette ed i limiti ISTAT 2018 dei sessanta comuni della fascia costiera, in formato shapefile, sono stati sovrapposti sul DTM, in scala 200K (Tavola 03: Aree Naturali Protette).

Tale operazione ha consentito di individuare che nel perimetro e negli specchi d'acqua prospicienti i suddetti comuni ricadono, in tutto o in parte, territori con le seguenti caratteristiche ambientali:

1. Parco Nazionale del Vesuvio, area naturale protette sviluppata attorno al Vesuvio, in provincia di Napoli;
2. Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, area naturale protetta ubicata interamente nella provincia di Salerno, si estende dalla costa tirrenica fino ai piedi dell'appennino campano-lucano, ovvero nella parte meridionale della provincia, compresa tra la piana del Sele a nord, la Basilicata a est e a sud e il mar Tirreno ad ovest, ha dimensioni davvero immense;
3. il Parco Regionale di Roccamonfina – Foce Garigliano, area naturale protetta della provincia di Caserta, L'intera area è dominata dal vulcano spento di Roccamonfina ed ha come limite geografico il fiume Garigliano;
4. il Parco Regionale Campi Flegrei, area naturale protetta situata in un'area vulcanica in continua evoluzione, l'archiflegreo. L'ultima eruzione si è verificata nel 1538 (Monte Nuovo) e l'ultima crisi bradisismica nel 1983. Il carattere vulcanico dei luoghi ha creato notevoli teatri paesaggistici e naturali, con presenza di acque termali di ottima qualità;
5. Parco Regionale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno, area naturale protetta della Regione Campania che comprende la maggior parte dei comuni attraversati dal Sarno (tra la città metropolitana di Napoli e l'agro nocerino-sarnese, in provincia di Salerno);
6. Parco Regionale Monti Lattari è un'area naturale protetta che abbraccia l'intera penisola sorrentino-amalfitana con le sue vette più alte : Sant'Angelo a Tre Pizzi e Monte Faito;
7. Parco Regionale Monti Picentini si sviluppa sui monti Picentini, area calcareo-dolomitica fra le provincie di Avellino e Salerno;
8. Parco sommerso di Baia, area marina protetta localizzata sulle coste della città metropolitana di Napoli a nord del Golfo di Napoli;
9. Parco sommerso di Gaiola, piccola area marina protetta che circonda le Isole della Gaiola nel golfo di Napoli, si estende dal Borgo di Marechiaro alla Baia di Trentaremi;

10. Area marina Protetta Regno di Nettuno, situata nel tratto di mare prospiciente la costa della città metropolitana di Napoli, attorno alle isole del golfo, Ischia, Procida e Vivara;
11. Area Naturale Marina Protetta Punta Campanella, situata nel tratto di mare prospiciente la costa che si estende, tra il comune di Massa Lubrense e il comune di Positano (SA);
12. Area Marina Protetta Santa Maria di Castellabate, riserva marina rientrante interamente nel comune di Castellabate (SA), tra la punta di Ogliastro e la baia del Saucò (confine nord con il comune di Agropoli);
13. Area Marina Protetta Costa degli Infreschi e della Masseta, situata nel tratto di mare prospiciente la costa della provincia di Salerno compresa tra Punta dello Zancale, nel territorio comunale di Camerota, e Punta Spinosa, nel Comune di San Giovanni a Piro.

Nella successiva Tabella si riporta la sintesi delle caratteristiche ambientali e il punteggio totale della qualità ambientale:

#### CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Punteggio per parchi nazionali/regionali/ aree marine protette ricadenti nel perimetro del territorio comunale

Comune	Parco nazionale	Parco regionale	Area Marina Protetta	Punteggio totale qualità ambientali della costa max 3
Castel Volturno	-	-	-	0
Mondragone	-	-	-	
Sessa Aurunca	-	Parco Regionale di Roccamonfina – Foce Garigliano	-	1
Cellole	-	-	-	0
Anacapri	-	-	-	0
Bacoli	-	Parco Regionale Campi Flegrei	Parco Sommerso di Baia	2
Barano d'Ischia	-	-	Area Naturale Marina Protetta Integrata Regno di Nettuno	1
Capri	-	-	-	0
Casamicciola	-	-	Area Naturale	1

Terme			Marina Protetta Integrata Regno di Nettuno	
Castellammare di Stabia	-	Parco Regionale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno - Parco Regionale dei Monti Lattari	-	1
Forio	-	-	Area Naturale Marina Protetta Integrata Regno di Nettuno	1
Giugliano in Campania	-	-	-	0
Ischia	-	-	Area Naturale Marina Protetta Integrata Regno di Nettuno	1
Lacco Ameno	-	-	Area Naturale Marina Protetta Integrata Regno di Nettuno	1
Massa Lubrense	-	-	Area Naturale Marina Protetta Punta Campanella	1
Meta di Sorrento	-	Parco Regionale dei Monti Lattari	-	1
Monte di Procida	-	Parco Regionale Campi Flegrei		1
Napoli	-	Parco Regionale Campi Flegrei	Parco Sommerso della Gaiola	2
Piano di Sorrento	-	Parco Regionale dei Monti Lattari	Area Naturale Marina Protetta Punta Campanella	2
Portici	-	-	-	0
Pozzuoli	-	Parco Regionale	Parco Sommerso di	2

		Campi Flegrei	Baia	
Procida	-	-	Area Naturale Marina Protetta Integrata Regno di Nettuno	1
Ercolano	Parco Nazionale del Vesuvio	-	-	1
Sant'Agnello	-	-	Area Naturale Marina Protetta Punta Campanella	1
Serrara Fontana	-	-	Area Naturale Marina Protetta Integrata Regno di Nettuno	1
Sorrento	-	-	Area Naturale Marina Protetta Punta Campanella	1
Torre Annunziata	-	Parco Regionale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno	-	1
Torre del Greco	Parco Nazionale del Vesuvio	-	-	1
Vico Equense	-	Parco Regionale dei Monti Lattari	Area Naturale Marina Protetta Punta Campanella	2
Agropoli	Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano	-	-	1
Amalfi	-	Parco Regionale dei Monti Lattari	-	1
Ascea	Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano	-	-	1

Atrani	-	Parco Regionale dei Monti Lattari	-	1
Battipaglia	-	-	-	0
Camerota	Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano	-	Area Marina Protetta Costa degli Infreschi e della Masseta	2
Capaccio	Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano	-	-	1
Casal Velino	Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano	-	-	1
Castellabate	Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano	-	Area Marina Protetta Santa Maria di Castellabate	2
Centola	Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano	-	-	1
Cetara	-	Parco Regionale dei Monti Lattari	-	1
Conca dei Marini	-	Parco Regionale dei Monti Lattari	-	1
Eboli	-	Parco Regionale Monti Picentini	-	1
Furore	-	Parco Regionale dei Monti Lattari	-	1
Ispani	-	-	-	0
Maiori	-	Parco Regionale dei Monti Lattari	-	1
Minori	-	Parco Regionale dei Monti Lattari	-	1



Montecorice	Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano	-	-	1
Pisciotta	Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano	-	-	1
Pollica	Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano	-	-	1
Pontecagnano Faiano	-	-	-	0
Positano	-	Parco Regionale dei Monti Lattari	-	1
Praiano	-	Parco Regionale dei Monti Lattari	-	1
Ravello	-	Parco Regionale dei Monti Lattari	-	1
Salerno	-	-	-	0
San Giovanni a Piro	Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano	-	Area Marina Protetta Costa degli Infreschi e della Masseta	2
San Mauro Cilento	Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano	-	-	1
Santa Marina	Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano	-	-	1
Sapri	-	-	-	0
Vibonati	-	-	-	0
Vietri sul Mare	-	Parco Regionale dei Monti Lattari	-	1

### 5.3 - Balneabilità

Per la valutazione ponderata delle caratteristiche connesse alla balneabilità di ogni comune costiere della Campania si è tenuto conto di due coefficienti: il riconoscimento internazionale di Bandiera Blu ottenuto nell'ultimo quadriennio dalla FEE, Foundation for Environmental Education (Fondazione per l'Educazione Ambientale fondata nel 1981) e il monitoraggio delle acque di balneazione, ovvero del numero dei prelievi con esito positivo rispetto al numero totale dei prelievi condotti dall'Arpac.

#### 5.3.1 - Coefficiente connesso al riconoscimento bandiera blu

Bandiera Blu è un riconoscimento internazionale, istituito nel 1987, che certifica della qualità ambientale delle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio.

I dati per la valutazione ponderata del coefficiente della balneabilità connessa al riconoscimento internazionale Bandiera Blu, sono stati estratti dal sito [www.bandierablu.org](http://www.bandierablu.org), si è tenuto conto di ciascuna Bandiera Blu ottenuta nell'ultimo quadriennio, ovvero dall'anno 2016 all'anno 2019, dai sessanta comuni della fascia costiera.

L'obiettivo principale del Programma Bandiera Blu, è quello di promuovere nei Comuni rivieraschi una conduzione sostenibile del territorio attraverso una serie di indicazioni che mettono alla base delle scelte politiche, l'attenzione e la cura per l'ambiente.

Nel quadriennio di riferimento, le località interessate dal riconoscimento di Bandiera Blu, risultano:

#### ANNO 2016

##### Provincia di Napoli

1. Massa Lubrense - Baia delle Sirene, Marina del Cantone, Marina di Puolo, Recommone;
2. Anacapri - Faro/Punta Carena, Gradola/Grotta Azzurra.

##### Provincia di Salerno

3. Positano - Spiaggia Arienzo, Spiaggia Fornillo;
4. Capaccio - Varolato/La Laura/Casina d'Amato, Ponte di Ferro/Licinella, Torre di Paestum/Foce Acqua dei Ranci;
5. Agropoli - Torre San Marco, Trentova;
6. Castellabate - Lago Tresino, Marina Piccola, Pozzillo/San Marco, Punta Inferno, Baia Ogliastro;
7. Montecorice - Baia Arena, Spiaggia Capitello, Spiaggia Agnone, San Nicola;

8. San Mauro Cilento – Mezzatorre;
9. Pollica - Acciaroli, Pioppi;
10. Casal Velino - Dominella/Torre, Lungomare/Isola;
11. Ascea - Piana di Velia, Torre del Telegrafo, Marina di Ascea;
12. Pisciotta - Sud (Ficaiola, Torraca, Gabella), Nord (Pietracciaio, Fosso della Marina, Marina Acquabianca);
13. Centola - Palinuro (Porto/Dune e Saline), Marinella;
14. Vibonati - Santa Maria Le Piane, Torre Villammare, Oliveto.

ANNO 2017

Provincia di Napoli

1. Massa Lubrense - Baia delle Sirene, Marina del Cantone, Marina di Puolo, Recommone;
2. Anacapri - Faro/Punta Carena, Gradola/Grotta Azzurra.

Provincia di Salerno

3. Positano - Spiaggia Grande, Spiaggia Arienzo, Spiaggia Fornillo;
4. Capaccio - Varolato/La Laura/Casina d'Amato, Ponte di Ferro/Licinella, Torre di Paestum/Foce Acqua dei Ranci;
5. Agropoli - Spiaggia Libera Porto, Lungomare San Marco, Torre San Marco, Trentova;
6. Castellabate - Lago Tresino, Marina Piccola, Pozzillo/San Marco, Punta Inferno, Baia Ogliastro;
7. Montecorice - Baia Arena, Spiaggia Capitello, Spiaggia Agnone, San Nicola;
8. San Mauro Cilento – Mezzatorre;
9. Pollica - Acciaroli, Pioppi;
10. Casal Velino - Dominella/Torre, Lungomare/Isola;
11. Ascea - Piana di Velia, Torre del Telegrafo, Marina di Ascea;
12. Pisciotta - Sud (Ficaiola, Torraca, Gabella), Nord (Pietracciaio, Fosso della Marina, Marina Acquabianca);
13. Centola - Palinuro (Porto/Dune e Saline), Marinella;
14. Vibonati - Santa Maria Le Piane, Torre Villammare, Oliveto;
15. Sapri - Cammarelle, Lungomare di Sapri, San Giorgio.

ANNO 2018

Provincia di Napoli

1. Piano di Sorrento - Marina di Cassano;
2. Sorrento - San Francesco/Marina Grande, Riviera di Massa;
3. Massa Lubrense - Baia delle Sirene, Marina del Cantone, Marina di Puolo, Recommone;
4. Anacapri-Faro/Punta Carena, Gradola/Grotta Azzurra.

Provincia di Salerno

5. Positano - Spiaggia Grande, Spiaggia Arienzo, Spiaggia Fornillo;
6. Capaccio - Licinella, Varolato/La Laura/Casina D'Amato, Torre di Paestum/Foce Acqua dei Ranci;
7. Agropoli - Spiaggia Libera Porto, Lungomare San Marco, Torre San Marco, Trentova;
8. Castellabate - Lago Tresino, Marina Piccola, Pozzillo/San Marco, Punta Inferno, Baia Ogliastro;
9. Montecorice - Baia Arena, Spiaggia Capitello, Spiaggia Agnone, San Nicola;
10. San Mauro Cilento - Mezzatorre;
11. Pollica - Acciaroli, Pioppi;
12. Casal Velino - Dominella/Torre, Lungomare/Isola;
13. Ascea - Piana di Velia, Torre del Telegrafo, Marina di Ascea;
14. Pisciotta - Ficaiola/Torraca/Gabella, Pietracciaio/Fosso della Marina/Marina Acquabianca;
15. Centola - Palinuro (Porto/Dune e Saline), Marinella;
16. Ispani - Ortoconte/Capitello;
17. Vibonati - Santa Maria Le Piane, Torre Villammare, Oliveto;
18. Sapri - San Giorgio, Cammarelle.

ANNO 2019

Provincia di Napoli

1. Piano di Sorrento - Marina di Cassano;
2. Sorrento - San Francesco/Marina grande, Riviera di Massa;
3. Massa Lubrense - Baia delle Sirene, Marina del Cantone, Marina di Puolo;

4. Anacapri - Faro/Punta Carena, Gradola/Grotta Azzurra.

Provincia di Salerno

5. Positano - Spiaggia Arienzo, Spiaggia Fornillo, Spiaggia Grande;
6. Capaccio - Licinella, Varolato/La Laura/Casina D'Amato, Torre di Paestum/Foce Acqua dei Ranci;
7. Agropoli - Torre San Marco, Trentova, Spiaggia Libera Porto, Lungomare San Marco;
8. Castellabate - Lago Tresino, Marina Piccola, Pozzillo/San Marco, Punta Inferno, Baia Ogliastro;
9. Montecorice - San Nicola, Baia Arena, Spiaggia Agnone, Spiaggia Capitello;
10. San Mauro Cilento - Mezzatorre;
11. Pollica - Acciaroli, Pioppi;
12. Casal Velino - Lungomare/Isola, Dominella/Torre;
13. Ascea - Piana di Velia, Torre del Telegrafo, Marina di Ascea;
14. Pisciotta - Ficaiola/Torraca/Gabella, Pietracciaio/Fosso della Marina/Marina Acquabianca;
15. Centola - Marinella, Palinuro (Porto/Dune e Saline);
16. Ispani - Ortoconte/Capitello;
17. Vibonati - Torre Villammare, Santa Maria Le Piane, Oliveto;
18. Sapri - Cammarelle, San Giorgio.

Da quanto sopra è possibile constatare che nella Regione Campania si è avuto un incremento dei comuni costieri certificati (14 comuni costieri con Bandiera Blu nell'anno 2016 a 18 nell'anno 2019) mentre nessun riconoscimento è stato attribuito alle località balneari ricadenti nella provincia di Caserta.

Nella successiva Tabella si riporta la sintesi della caratteristica Balneabilità connessa alla Bandiera Blu e punteggio totale:

**BALNEABILITA'**

Comune	Bandiere Blu ottenute nell'ultimo quadriennio (FEE)				Punteggio
Castel Volturno	-	-	-	-	0
Mondragone	-	-	-	-	0
Sessa Aurunca	-	-	-	-	0
Cellole	-	-	-	-	0
Anacapri	2019	2018	2017	2016	4
Bacoli	-	-	-	-	0
Barano d'Ischia	-	-	-	-	0

Capri	-	-	-	-	0
Casamicciola Terme	-	-	-	-	0
Castellammare di Stabia	-	-	-	-	0
Forio	-	-	-	-	0
Giugliano in Campania	-	-	-	-	0
Ischia	-	-	-	-	0
Lacco Ameno	-	-	-	-	0
Massa Lubrense	2019	2018	2017	2016	4
Meta di Sorrento	-	-	-	-	0
Monte di Procida	-	-	-	-	0
Napoli	-	-	-	-	0
Piano di Sorrento	2019	2018	-	-	2
Portici	-	-	-	-	0
Pozzuoli	-	-	-	-	0
Procida	-	-	-	-	0
Ercolano	-	-	-	-	0
Sant'Agnello	-	-	-	-	0
Serrara Fontana	-	-	-	-	0
Sorrento	2019	2018	-	-	2
Torre Annunziata	-	-	-	-	0
Torre del Greco	-	-	-	-	0
Vico Equense	-	-	-	-	0
Agropoli	2019	2018	2017	2016	4
Amalfi	-	-	-	-	0
Ascea	2019	2018	2017	2016	4
Atrani	-	-	-	-	0
Battipaglia	-	-	-	-	0
Camerota	-	-	-	-	0
Capaccio	2019	2018	2017	2016	4
Casal Velino	2019	2018	2017	2016	4
Castellabate	2019	2018	2017	2016	4
Centola	2019	2018	2017	2016	4
Cetara	-	-	-	-	0
Conca dei Marini	-	-	-	-	0
Eboli	-	-	-	-	
Furore	-	-	-	-	
Ispani	2019	2018	-	-	2
Maiori	-	-	-	-	0
Minori	-	-	-	-	0
Montecorice	2019	2018	2017	2016	4
Pisciotta	2019	2018	2017	2016	4
Pollica	2019	2018	2017	2016	4
Pontecagnano Faiano	-	-	-	-	0
Positano	2019	2018	2017	2016	4
Praiano	-	-	-	-	0
Ravello	-	-	-	-	0
Salerno	-	-	-	-	0

San Giovanni a Piro	-	-	-	-	0
San Mauro Cilento	2019	2018	2017	2016	4
Santa Marina	-	-	-	-	0
Sapri	2019	2018	2017	0	3
Vibonati	2019	2018	2017	2016	4
Vietri sul Mare	-	-	-	-	0

### 5.3.2 - Coefficiente connesso al monitoraggio delle acque di balneazione

Per determinare il coefficiente della balneabilità connesso ai prelievi con esito positivo, sono stati esaminati i dati di monitoraggio ARPAC, relativi alla stagione balneare 2019 riportati nell'allegato A alla Delibera di Giunta Regionale n.98 del 13.03.2019 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 101 del 31/12/2018), sulla base dei controlli eseguiti da ARPAC dal 1 aprile al 30 settembre delle ultime quattro stagioni balneari (2015-2016-2017-2018).

Il monitoraggio stagionale sulla qualità delle acque adibite alla balneazione, in Regione Campania, è svolto dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC - Ente strumentale della Regione Campania) quale struttura di supporto tecnico regionale (art. 4 L.R. 29 luglio 1998 n.10). L'ARPAC effettua la valutazione delle acque sulla base della serie dei dati sulla qualità delle acque di balneazione relativa alla stagione balneare appena conclusa e alle tre stagioni balneari precedenti, con un set di dati comprendente almeno 16 campioni, ai sensi dell'art.7, comma 2, lett. c) e comma 4 del d.lgs. 116 del 2008.

Tutte le acque la cui classificazione è risultata eccellente, buona, sufficiente e quelle definite "nuova classificazione" sono state considerate balneabili ad inizio stagione balneare 2019, ma suscettibili a divieto temporaneo di balneazione in caso di esiti sfavorevoli durante la campagna di monitoraggio. Per l'anno 2019 sono monitorati trecentoventotto tratti di costa per un totale di circa 480 chilometri.

Dal monitoraggio sono esclusi i chilometri di litorale vietati in maniera permanente perché ospitano foci di fiumi e canali, porti, aree militari e aree marine protette.

Il giudizio di idoneità di inizio stagione balneare, espresso in delibera, deriva dall'analisi statistica degli ultimi quattro anni di monitoraggio in base agli esiti analitici di due parametri batteriologici: Escherichia coli ed Enterococchi intestinali ritenuti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità indicatori specifici di contaminazione fecale.

Le acque di balneazione sono state classificate secondo le classi di qualità previste dalla norma: Scarsa, Sufficiente, Buona, Eccellente e riportate in forma tabellare negli allegati della suddetta delibera regionale. Le acque "non balneabili", ad inizio stagione balneare, sono quelle che risultano di qualità "scarsa". Per ciascuna acqua di balneazione classificata «SCARSA», ai sensi del D. lgs. 116/08, le Amministrazioni comunali dovranno adottare, ad apertura della stagione balneare, le seguenti misure:

- a) adeguate misure di gestione, inclusi il divieto di balneazione, per impedire

l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;

- b) individuazione delle cause e delle ragioni del mancato raggiungimento dello status qualitativo «sufficiente»;
- c) adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento;
- d) garantire l'informazione al pubblico.

Nella categoria acque "Nuova classificazione" rientrano le acque riammesse alla balneazione negli scorsi anni in seguito al verificarsi delle condizioni di legge. Tali acque saranno classificate al raggiungimento del set di dati minimo necessario all'attribuzione della classe di qualità comprendente almeno 16 campioni (d.lgs. 116/08 art.7, c.4, 5).

Nella successiva Tabella si riporta la sintesi della caratteristica Balneabilità connessa ai prelievi con esito positivo e relativo punteggio:

#### BALNEABILITA'

Comune	N. prelievi con esito positivo	N. totale prelievi effettuati	N. prelievi con esito positivo/N. totale prelievi effettuati	n5-punti max 5
Castel Volturno	19	20	95,00%	4,75
Mondragone	8	8	100,00%	5,00
Sessa Aurunca	8	9	88,89%	4,44
Cellole	4	4	100,00%	5,00
Anacapri	5	5	100,00%	5,00
Bacoli	10	10	100,00%	5,00
Barano d'Ischia	3	3	100,00%	5,00
Capri	9	9	100,00%	5,00
Casamicciola Terme	4	4	100,00%	5,00
Castellammare di Stabia	5	7	71,43%	3,57
Forio d'Ischia	7	7	100,00%	5,00
Giugliano in Campania	4	4	100,00%	5,00
Ischia	6	6	100,00%	5,00
Lacco Ameno	3	3	100,00%	5,00
Massa Lubrense	12	12	100,00%	5,00
Meta	3	3	100,00%	5,00
Monte di Procida	3	3	100,00%	5,00
Napoli	10	11	90,91%	4,55



Piano di Sorrento	3	3	100,00%	5,00
Portici	3	3	100,00%	5,00
Pozzuoli	11	12	91,67%	4,58
Procida	9	9	100,00%	5,00
Ercolano	3	3	100,00%	5,00
Sant'Agnello	3	3	100,00%	5,00
Serrara Fontana	3	3	100,00%	5,00
Sorrento	8	8	100,00%	5,00
Torre Annunziata	3	4	75,00%	3,75
Torre del Greco	7	7	100,00%	5,00
Vico Equense	6	6	100,00%	5,00
Agropoli	5	5	100,00%	5,00
Amalfi	4	4	100,00%	5,00
Ascea	3	3	100,00%	5,00
Atrani	1	1	100,00%	5,00
Battipaglia	4	4	100,00%	5,00
Camerota	10	10	100,00%	5,00
Capaccio	8	8	100,00%	5,00
Casal Velino	4	4	100,00%	5,00
Castellabate	10	10	100,00%	5,00
Centola	8	8	100,00%	5,00
Cetara	2	2	100,00%	5,00
Conca dei Marini	3	3	100,00%	5,00
Eboli	4	4	100,00%	5,00
Furore	2	2	100,00%	5,00
Ispani	1	1	100,00%	5,00
Maiori	7	7	100,00%	5,00
Minori	1	1	100,00%	5,00
Montecorice	5	5	100,00%	5,00
Pisciotta	6	6	100,00%	5,00
Pollica	5	5	100,00%	5,00
Pontecagnano Faiano	4	6	66,67%	3,33

Positano	4	4	100,00%	5,00
Praiano	3	3	100,00%	5,00
Ravello	2	2	100,00%	5,00
Salerno	8	8	100,00%	5,00
San Giovanni a Piro	5	5	100,00%	5,00
San Mauro Cilento	1	1	100,00%	5,00
Santa Marina	3	3	100,00%	5,00
Sapri	5	5	100,00%	5,00
Vibonati	3	3	100,00%	5,00
Vietri sul Mare	5	6	83,33%	4,17

## 6. Determinazione delle categorie A, B1 E B2

La valutazione ponderata delle caratteristiche connesse allo sviluppo turistico, alle caratteristiche ambientali della costa, alla balneabilità delle acque dei territori comunali costieri, tramite l'assegnazione di un punteggio di cui sopra, ha determinato un elenco graduato in ordine decrescente dei comuni costieri, ripartiti nelle categorie A, denominata alta valenza turistica, B1 ordinaria valenza turistica e B2 limitata valenza turistica, ai sensi dei commi 117, 118, 119, 120 dell'art.1, della legge regionale 5/2013 (Tavola 04: Comuni costieri classificati nelle categorie A, B1 e B2).

I comuni costieri presenti nell'elenco graduato, di seguito riportato, sono classificati con le seguenti modalità:

- a) i comuni assegnatari di un punteggio superiore o uguale a 21,33, ossia di un punteggio maggiore o uguale a due terzi del punteggio massimo assegnabile, sono classificati in categoria "A";
- b) i comuni assegnatari di un punteggio superiore o uguale a 10,66 ed inferiore a 21,33, ossia di un punteggio maggiore o uguale ad un terzo ed inferiore ai due terzi del punteggio massimo assegnabile sono classificati in sottocategoria "B1";
- c) i comuni assegnatari di un punteggio superiore o uguale a 0 e inferiore a 10,66, ossia di un punteggio inferiore ad un terzo del punteggio massimo assegnabile sono classificati in sottocategoria "B2".

Nella successiva Tabella si riporta la sintesi della classificazione dei comuni costieri nelle categorie A, B1 e B2 e punteggio totale:

N.	Comune	Punteggio Totale (sviluppo turistico + qualità ambientali della costa + balneabilità)	CLASSIFICAZIONE totale massimo 32
1	Positano	28,29	A
2	Massa Lubrense	26,31	A
3	Pisciotta	25,65	A
4	Anacapri	25,63	A
5	Centola	25,62	A
6	Sorrento	25,44	A
7	Ascea	25,38	A
8	Piano di Sorrento	24,88	A
9	San Mauro Cilento	24,67	A
10	Casal Velino	24,53	A
11	Sant'Agello	24,10	A
12	Ischia	23,98	A
13	Vico Equense	23,53	A
14	Ravello	23,37	A
15	Amalfi	23,31	A
16	Casamicciola Terme	23,30	A
17	Capri	23,03	A
18	Forio d'Ischia	23,00	A
19	Minori	22,89	A
20	Serrara Fontana	22,72	A
21	Camerota	22,66	A
22	Barano d'Ischia	22,58	A
23	Lacco Ameno	22,51	A
24	Castellabate	22,44	A
25	Praiano	22,20	A
26	Meta	22,10	A
27	Capaccio	21,56	A
28	Furore	21,00	B1
29	Pollica	20,55	B1
30	Cetara	20,17	B1
31	Napoli	19,98	B1
32	San Giovanni a Piro	19,70	B1
33	Vibonati	19,10	B1
34	Montecorice	19,00	B1
35	Maiori	18,69	B1
36	Conca dei Marini	18,64	B1
37	Atrani	18,53	B1
38	Agropoli	18,07	B1
39	Sapri	18,03	B1
40	Vietri sul mare	17,98	B1
41	Procida	17,47	B1

42	Ispani	17,00	B1
43	Santa Marina	15,96	B1
44	Sessa Aurunca	15,58	B1
45	Pozzuoli	15,35	B1
46	Torre del Greco	15,25	B1
47	Salerno	14,82	B1
48	Cellole	14,79	B1
49	Castellammare di Stabia	14,42	B1
50	Castel Volturno	14,18	B1
51	Bacoli	13,18	B1
52	Ercolano	13,15	B1
53	Portici	12,79	B1
54	Giugliano in Campania	11,79	B1
55	Battipaglia	11,22	B1
56	Eboli	11,15	B1
57	Mondragone	10,00	B2
58	Torre Annunziata	9,75	B2
59	Pontecagnano Faiano	9,31	B2
60	Monte di Procida	9,00	B2

## **PARTE II – DISCIPLINA**



## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 - Finalità

1. Il Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (di seguito PUAD) disciplina l'utilizzazione delle aree del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, in attuazione del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito in Legge 4 dicembre del 1993, n. 494.
2. La gestione delle aree del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale è riferita a tutte le attività e compiti individuati dalla lett. l), comma 2, art. 105, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche, recante il rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia; tale conferimento non opera nei porti e nelle aree di interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1995.
3. Attraverso il PUAD, per ciascun ambito territoriale dei sessanta comuni costieri, la Regione intende:
  - a) fornire un quadro generale dello sviluppo turistico, delle caratteristiche ambientali e della balneabilità;
  - b) garantire la corretta gestione del territorio;
  - c) armonizzare la fruizione pubblica con lo sviluppo turistico e ricreativo della zona costiera.
4. Per il combinato disposto degli articoli 40, 41 e 42 del Decreto Legislativo 30 marzo 1999, n. 96 e della sopra citata lettera l), comma 2, art. 105, D.Lgs. 112/98, i Comuni esercitano le funzioni amministrative sul demanio marittimo.
5. Ai sensi della lettera a), comma 1, art. 3 della Legge Regionale 22 giugno 2017, n. 19, i Comuni costieri competenti per territorio, nella predisposizione dei propri Piani Attuativi di Utilizzazione delle Aree del Demanio marittimo (PAD) e nell'esercizio delle funzioni gestorie sul demanio marittimo non portuale, sono tenuti a conformarsi alle norme regolamentari stabilite dalla Regione con il PUAD.
6. Ai fini del presente atto il demanio marittimo è distinto in demanio costiero e demanio portuale. Al demanio portuale, di competenza regionale, appartengono i porti classificati di rilevanza economica regionale e interregionale (categoria II – terza classe) ai sensi della Legge 28 gennaio 1994, n.84, compresi quelli con destinazione da diporto.

7. Sono escluse dalla competenza regionale:
  - a) le aree del demanio marittimo e del mare territoriale necessarie all'approvvigionamento di energia, ai sensi del D.Lgs. 112/98; i porti e le aree espressamente dichiarate di preminente interesse nazionale, in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima, identificati dalla normativa vigente e dalle intese tra Stato e Regione Campania;
  - b) i porti di rilevanza economica internazionale e nazionale come classificati dall'art. 4 della L. 84/94 (Riordino della legislazione in materia portuale) e successive modificazioni;
  - c) le aree e i porti ricadenti nella circoscrizione delle Autorità Portuali, istituite ai sensi dell'art. 6, L. 84/94.
8. Per aree del demanio marittimo con finalità turistico ricreativo si intendono le aree, i manufatti, le pertinenze demaniali marittime e gli specchi acquei che, ai sensi della vigente normativa sono gestiti dai Comuni costieri territorialmente competenti ad esclusione dei beni rientranti negli ambiti dei porti e degli approdi di rilevanza economica regionale ed interregionale di competenza della Regione Campania e delle aree, che in virtù del vigente assetto normativo, permangono in capo all'Amministrazione dello Stato comprese le Autorità portuali.
9. Il PUAD può essere aggiornato, integrato e sottoposto a varianti dalla Regione, per situazioni specifiche e/o contingenti, sentite le associazioni di categoria. In ogni caso, si procede all'aggiornamento del PUAD almeno ogni 6 anni.

## Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini di una corretta interpretazione della disciplina e degli elaborati del PUAD, si riportano di seguito le seguenti definizioni:
  - a) arenile libero: la prima fascia complementare libera che partendo dalla battigia arriva all'area del soggiorno all'ombra di cui alla lettera b), con una profondità non inferiore a m. 5, tenuto conto della situazione orografica e della profondità verso il mare dell'area connessa;
  - b) soggiorno all'ombra: la seconda fascia di profondità variabile successiva all'arenile libero, parallela al mare, destinata alla sistemazione di dispositivi di ombreggiatura;
  - c) stabilimenti balneari: strutture, poste anche su aree oggetto di concessione demaniale marittima, e attrezzate per la balneazione ed eventualmente con annessi servizi di ristorazione, bar, intrattenimento, attività ludico ricreative;
  - d) servizi di spiaggia: l'insieme delle strutture e attrezzature connesse all'attività dello stabilimento quali depositi per sedie, ombrelloni ed altri arredi mobili; ufficio del gestore; cabine, spogliatoi; servizi igienici; tende; capanne; servizi di ristorazione, bar o chioschi o ogni altro servizio assimilabile;



- e) concessione demaniale marittima: di seguito denominata anche CDM, il provvedimento amministrativo che legittima l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali marittimi;
- f) attività turistico-ricreative: le attività di cui all'art. 1 del D.L. 400/93, convertito in L. 494/93;
- g) sistema informativo demanio marittimo (di seguito SID): la piattaforma di scambio dati gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con finalità di identificazione e conoscenza del demanio marittimo, mediante cartografia catastale aggiornata e revisionata.

### Articolo 3 - Prescrizioni generali

1. Nel rispetto del comma 254, art.1, Legge 27 dicembre del 2006, n. 296, al fine di un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili, sono individuate le modalità e la collocazione dei varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione. In particolare, in ciascun comune:
  - a) devono essere mantenute aree di libera e gratuita fruizione nella misura non inferiore al 30% della lunghezza degli arenili e del 30% delle altre superfici demaniali utilizzabili a fini di balneazione. Tali percentuali devono essere calcolate escludendo i tratti di costa alta e non usufruibili per la presenza di scogliere, le aree adibite a vie d'accesso per le persone a ridotta capacità motoria, le aree a pericolosità/rischio idrogeologico elevato e molto elevato (frane, alluvioni, conoidi, erosione costiera e/o connesse ad altre forme geomorfologiche);
  - b) devono essere individuate, negli ambiti demaniali, principalmente in prossimità dei centri abitati, una o più aree da destinare a spiaggia libera di più facile accesso con caratteristiche ambientali, paesaggistiche e di balneazione di pari dignità;
  - c) deve essere garantito il decoro, l'igiene e la pulizia di tali aree, nonché la sicurezza della balneazione;
  - d) devono essere previste le modalità e la collocazione dei varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia prevedendo, compatibilmente con l'orografia dei luoghi, un percorso di accesso almeno ogni 200 metri lineari di fronte mare. Per particolari esigenze derivanti dall'orografia dei luoghi, i percorsi di accesso al mare sono accorpati prioritariamente, ove possibile, nelle aree non in concessione. Eventuali deroghe possono essere autorizzate sulla base delle peculiarità di ogni singolo Comune, opportunamente documentate ed idonee a comprovare le particolari condizioni dell'area costiera, le quali impediscono di rispettare gli indirizzi descritti;
  - e) devono essere individuate aree in cui sia consentita la presenza di animali

d'affezione;

- f) in osservanza della lettera e), comma 1, art. 3, D.L. 400/93 convertito in L.494/93, come novellato dal comma 251, art.1, L. 296/2006, i titolari delle concessioni hanno l'obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione anche al fine di balneazione. Gli accessi al mare devono risultare chiaramente individuabili anche da un punto di vista visivo.
2. Nella fascia dell'arenile libero, parallela al mare, è vietata la presenza di attrezzature di ogni tipo che compromettano il libero transito verso il mare, fatti salvi i mezzi di soccorso.
3. Nella fascia del soggiorno all'ombra, la distanza fra i punti d'ombra da centro a centro è variabile ed è rapportata allo stato del luogo su cui insiste lo stabilimento, secondo i requisiti obbligatori previsti nell'allegata Tabella A – “Requisiti per classificazione degli stabilimenti balneari”.
4. Per le aree formate da sabbia, ghiaia o ciottoli, i percorsi pedonali hanno una larghezza non inferiore a 1,5 metri lineari. I percorsi degli impianti balneari su scogliere o rocce sono realizzati con materiali di facile rimozione e garantiscono un facile accesso al mare nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e costruttive del luogo e dei criteri di sicurezza. Gli accessi dalla terraferma agli impianti balneari con piattaforme su palafitte hanno una larghezza minima di 1,5 metri lineari e comunque adeguata alla superficie della piattaforma ed al numero di fruitori che permette di accogliere.
5. Al fine di non costituire una barriera visiva le recinzioni perpendicolari alla battigia hanno un'altezza non superiore a metri 1,50 e sono realizzate con materiali compatibili con l'ambiente, quali ad esempio il legno e la corda. Sono vietati blocchi, reti metalliche, filo spinato o assimilabili. Le recinzioni si interrompono in ogni caso a 5 metri dalla battigia.
6. Le recinzioni di confine verso terra sono realizzate con strutture e con un'altezza tali da non pregiudicare la visibilità verso il mare.
7. Condizioni essenziali per il rilascio e il mantenimento della concessione demaniale marittima per attività turistico-ricreativa sono il rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche e l'offerta di servizi accessibili a persone con disabilità.
8. Nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, i manufatti sono realizzati con tipologie costruttive, materiali e caratteri che tengano conto della morfologia del luogo e delle tradizioni costruttive degli impianti turistico-balneari della costa tirrenica, facendo ricorso prioritariamente a:
  - a) opere di ingegneria naturalistica e bioarchitettura;

- b) soluzioni tecnologiche non invasive, improntate al risparmio energetico, mediante l'utilizzo di energie rinnovabili;
  - c) sistemi di biofitodepurazione in sostituzione di impianti tradizionali, nel caso sia impossibile un collegamento con l'impianto fognario esistente;
  - d) materiali ecocompatibili quali la pietra, l'argilla, il legno, il sughero.
9. Nel rilascio di nuove CDM sono preferite le richieste che prevedono la realizzazione di opere non fisse e facilmente rimovibili.
10. Nelle zone che conservano ancora caratteri naturali di pregio si possono utilizzare elementi vegetali che mantengano l'equilibrio dell'ambiente e modalità di piantagione che riproducano il più possibile la disposizione naturale.

## CAPO II - CLASSIFICAZIONE DELLE AREE, DEI MANUFATTI, DELLE PERTINENZE E DEGLI SPECCHI ACQUEI

### Articolo 4 - Valenza turistica delle aree demaniali

1. In applicazione del comma 117, art.1, Legge Regionale 6 maggio 2013, n. 5, e ss. mm.ii. si individuano le aree del territorio da classificare nella categoria A, alta valenza turistica e nella categoria B, normale valenza turistica e, in considerazione di una più dettagliata valenza turistica delle zone costiere campane, la categoria B si sottoclassifica, nelle sottocategorie B1, ordinaria valenza turistica, e B2, limitata valenza turistica.
2. Ai sensi dei commi 118, 119 e 120, art.1, L.R. 5/2013, le strutture regionali competenti predispongono l'elenco dei comuni costieri, graduato in ordine decrescente, con relativa valenza turistica, adottato con atto dirigenziale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, entro il 30 novembre di ciascun anno.

## CAPO III - PIANI ATTUATIVI DI UTILIZZAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO (PAD)

### Articolo 5 - Definizione

1. Il Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio marittimo (di seguito PAD) è l'atto con cui ogni Comune costiero, nel rispetto della Normativa regionale e statale e dei piani vigenti ed in conformità alle disposizioni contenute nel presente PUAD, individua le zone omogenee di intervento e stabilisce per ciascuna di esse le tipologie di insediamento nonché il relativo standard sui servizi con particolare riferimento alle aree da destinare alla balneazione ed ai

servizi e alle attrezzature connesse all'attività degli stabilimenti balneari. Le strutture turistiche esistenti sono da ritenersi elementi costitutivi del PAD.

#### Articolo 6 - Contenuti

1. Il PAD indica l'attuale uso delle aree demaniali, distinguendole secondo le destinazioni ad arenile libero, soggiorno all'ombra, servizi di spiaggia, stabilimenti balneari e loro classificazione.
2. I confini del pubblico demanio marittimo che individuano l'ambito del PAD sono desunti dal Portale Integrato per la Pianificazione del Demanio e dello spazio marittimo (S.I.D.) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con individuazione grafica delle singole aree demaniali date in concessione
3. Il PAD indica:
  - a) su cartografia in scala adeguata (1:2.000, 1:1.000, 1:500), le eventuali zone di intervento suscettibili di diversa ed opportuna regolazione e stabilisce, per ciascuna di esse, le tipologie di insediamento nonché il relativo standard sui servizi;
  - b) le aree a pericolosità/rischio idrogeologico, di tutela paesaggistica e ambientale, Naturali Protette, di protezione speciale, nonché aree di servitù militari o altre con obblighi derivanti dagli strumenti di pianificazione comunale o di area vasta, vigenti e/o adottati;
  - c) le diverse infrastrutture a rete distinte per tipologie d'uso:
    - viabilità di penetrazione
    - parcheggi;
    - accessi al mare;
    - percorsi pedonali e ciclabili;
    - reti tecnologiche e modalità di scarico;
  - d) in considerazione dei diversi ambiti di intervento il sistema di accessibilità e mobilità interna all'area, come ad esempio percorsi veicolari o di servizio, parcheggi, percorsi pedonali e ciclabili, sentieristica naturalistica, accessi per persone a ridotta capacità motoria, individua le aree da destinare alla balneazione ed ai servizi e alle attrezzature connesse all'attività dello stabilimento, per la cui realizzazione vanno acquisiti i pareri e autorizzazioni previsti dalle vigenti norme;
  - e) i criteri uniformi per ambito omogeneo che disciplinano le dimensioni dei servizi comuni, delle attrezzature a servizio degli stabilimenti e delle pertinenze delle attività, al fine di impedire che i manufatti alterino l'aspetto paesaggistico e precludano la vista verso il mare.

## Articolo 7 -Procedure

1. I Comuni, in conformità alle disposizioni contenute nel PUAD, sentite le associazioni di categoria redigono o adeguano i rispettivi PAD, entro 240 giorni dall' entrata in vigore della presente disciplina.
2. Entro 30 giorni dalla approvazione da parte del Consiglio Comunale, il PAD è trasmesso alla Direzione Regionale per le Politiche Culturali ed il Turismo che ne verifica la conformità al PUAD.
3. Decorso infruttuosamente il termine di 150 giorni dalla ricezione, a meno di richieste documentali determinanti un effetto sospensivo, ove non siano adottati i provvedimenti di cui al successivo comma 4, il PAD si intende conforme.
4. Se il Comune non osserva i termini di cui ai precedenti commi 1 e 2, la Direzione Regionale per le Politiche Culturali ed il Turismo, provvede ad emettere diffida ad adempiere nel termine massimo di 90 giorni, decorsi inutilmente i quali, la Regione provvede ad attivare l'esercizio dei poteri sostitutivi, attraverso la nomina di un Commissario ad acta, con oneri a carico dell'amministrazione comunale, la cui durata e modalità di svolgimento dell'incarico sono stabiliti nello stesso provvedimento di nomina.
5. Se all'esito della verifica di cui al comma 2, i contenuti del PAD risultano difformi dal PUAD, la Direzione Regionale per le Politiche Culturali ed il Turismo, restituisce il PAD all'ente con le osservazioni del caso, con invito ad adeguarlo ed approvarlo nuovamente in Consiglio Comunale, entro i successivi 60 giorni. Entro i 30 giorni successivi alla sua approvazione, il PAD viene nuovamente trasmesso alla Regione. In caso di inadempienza, previa diffida ad adempiere, si procede alla nomina di un Commissario ad acta secondo quanto stabilito al precedente comma 4.
6. L'Amministrazione comunale procede all'aggiornamento del PAD almeno ogni 6 anni. In tal caso si applica quanto stabilito ai commi precedenti.

## CAPO IV - CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

### Articolo 8 -Concessione Demaniale Marittima

1. La Concessione Demaniale Marittima (CDM) è rilasciata in conformità del PAD.
2. Le domande per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni demaniali marittime, nonché le istanze comportanti variazioni alle stesse, ivi compresi il subingresso e l'affidamento a terzi dell'attività, sono presentate ai Comuni territorialmente competenti, corredate dall'elenco dei requisiti posseduti di cui alla Tabella A – “Requisiti per classificazione degli stabilimenti balneari” e sono istruite nel

rispetto del Codice della Navigazione e del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione e delle norme vigenti.

3. Il Comune, prima del rilascio della CDM procede alla determinazione del canone demaniale da versare allo Stato e della sovraimposta regionale ai sensi della normativa vigente, nonché alla verifica di debita corresponsione.
4. Il Comune, dopo il rilascio della CDM, si accerta della sua registrazione, secondo le normative vigenti.
5. La realizzazione e l'utilizzo degli impianti previsti nelle concessioni demaniali marittime, nonché l'esercizio delle attività autorizzate sul demanio marittimo sono, in ogni caso, subordinate all'acquisizione delle autorizzazioni e/o pareri richiesti dalla vigente normativa urbanistica edilizia paesaggistica ed ambientale.
6. Ai sensi del comma 124, art. 1, L.R. 5/2013 il Comune è tenuto ad inviare, in formato digitale, entro il 30 marzo di ogni anno, alla Regione Campania – Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo, l'elenco con specifica di titolarità, dettaglio delle superfici interessate, importo del canone e correlato versamento del tributo regionale, relativo alle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo in essere l'anno precedente sul territorio di competenza.

#### Articolo 9 -Rilascio della Concessione Demaniale Marittima

1. Le domande di nuova concessione contengono le generalità complete del richiedente, la sede legale e la ragione sociale, il codice fiscale e la partita IVA.
2. Il Comune verifica la congruità della domanda per il rilascio di nuove CDM con il PAD, nonché con la vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale. Verifica altresì che la CDM richiesta possieda i requisiti obbligatori previsti nell'allegata Tabella A – “Requisiti per classificazione degli stabilimenti balneari”.
3. In sede di concorso di più domande per nuove concessioni si applicano i criteri di cui all'art.37 del Cod. Nav., con particolare riguardo alla qualificazione dell'offerta turistica, allo sviluppo dell'occupazione, all'applicazione della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche.
4. La durata delle concessioni demaniali marittime è stabilita dalla normativa vigente di settore.
5. Il Comune nell'esaminare l'istanza, al fine di accertare l'opportunità del rilascio di nuova concessione o di concessioni in variazione, di cui al successivo art. 10, valuta, con riferimento alla tipologia di insediamento e alla classificazione degli standard sui servizi, come definiti nel PAD, i seguenti elementi:

- a) compatibilità generale con il complesso dei vincoli di carattere territoriale, urbanistico, edilizio e ambientale;
  - b) compatibilità di dettaglio relativamente a:
    - idoneità tecnica ed economica del richiedente;
    - elementi strutturali con riferimento alla precarietà o meno degli impianti e alla qualità dei manufatti;
    - aspetti igienico-sanitari, compreso il collegamento alle reti tecnologiche e modalità di scarico;
    - visitabilità o accessibilità ai sensi del comma 3, art. 23, Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
    - dinamica evolutiva del paesaggio;
    - servizi proposti;
    - previsione di postazioni dotate di defibrillatori DAE semiautomatici esterni.
6. La Regione Campania - Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo, allo scopo di promuovere le imprese balneari ed i servizi offerti all'utenza, pubblica annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania l'elenco delle imprese balneari ed i suoi aggiornamenti.

#### Articolo 10 -Variazioni delle Concessioni Demaniali Marittime

1. Le variazioni al contenuto della CDM riferite alle opere o alle modalità di esercizio sono autorizzate dal Comune con apposito atto di concessione, a seguito di relativa istruttoria. Se le variazioni hanno carattere non sostanziale esse possono essere assentite con atto autorizzativo, nel rispetto dell'articolo 24 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione.
2. Il concessionario, nei limiti di quanto disposto dall'art.45 bis del Codice della Navigazione può affidare ad altri soggetti la gestione dell'attività oggetto della concessione o parte di essa. Le domande per l'affidamento a terzi della gestione delle attività oggetto della concessione sono accompagnate dalla documentazione prevista per l'ipotesi di subingresso.

#### Articolo 11 -Revoca e decadenza delle concessioni demaniali marittime

1. Le concessioni demaniali marittime sono revocabili in tutto o in parte, secondo le previsioni dell'art. 42 Cod. Nav. con provvedimento del Comune competente per territorio. Nell'ipotesi di revoca parziale il canone è ridotto ai sensi della normativa vigente fatta salva la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.
2. Il Comune competente per territorio può dichiarare la decadenza della concessione nei casi previsti dall'art. 47 Cod. Nav.. Prima di emettere il

provvedimento di decadenza, l'ente concedente fissa un termine congruo all'interessato per trasmettere deduzioni difensive.

#### Articolo 12 - Ordinanza balneare - stagionalità

1. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i Comuni, sentite le associazioni di categoria, emettono l'ordinanza balneare riferita all'anno in corso per quanto riguarda gli aspetti dell'attività turistico-ricreativa di rispettiva competenza quali, ad esempio la regolamentazione delle attività ludiche e di intrattenimento.
2. Ai fini dello sviluppo del turismo e dell'economia regionale, i Comuni possono prevedere la destagionalizzazione dell'utilizzo del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative, nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale n.10 del 10 maggio 2012 e fatto salvo il parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, che dovrà prevedere il mantenimento della struttura oltre la stagione balneare.

#### Articolo 13 - Disciplina dei prezzi

1. I concessionari comunicano al Comune, entro il 15 marzo di ogni anno, i prezzi minimi e massimi dei servizi da erogare da applicarsi fino al mese di marzo dell'anno successivo.
2. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti, comporta, oltre a quanto stabilito al successivo articolo 15, l'impossibilità di applicare prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione.
3. Il concessionario espone in modo ben visibile, nella zona di ricevimento del pubblico, una tabella, in almeno tre lingue oltre l'italiano, con l'indicazione dei prezzi dei servizi offerti (comprensivi di IVA) conformi all'ultima regolare comunicazione.

#### Articolo 14 - Classificazione degli stabilimenti balneari

1. Gli stabilimenti balneari sono classificati in quattro fasce contrassegnate da stelle marine secondo una gradazione da uno a quattro in conformità ai requisiti di cui all'allegata tabella A "Requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari", che esprime il livello quali-quantitativo dei servizi offerti.
2. L'attribuzione delle stelle marine è operata dal Comune competente per territorio in base al numero dei requisiti posseduti dallo stabilimento balneare, come analiticamente indicato nella citata Tabella A.
3. Il titolare di uno stabilimento balneare dichiara al Comune competente per



territorio la classificazione spettante alla propria struttura redatta su modulo conforme alla modulistica regionale.

4. Il Comune, entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma 3, procede alla verifica e, con proprio provvedimento, la accoglie o respinge per mancanza dei requisiti previsti. Decorso tale termine il silenzio del Comune equivale al provvedimento di accoglimento.
5. La classificazione ottenuta dallo stabilimento balneare deve essere indicata dal concessionario nella tabella dei prezzi ed esposta in maniera visibile.
6. Il Comune può procedere, in ogni momento, anche d'ufficio o su motivata richiesta della Regione, a una verifica dei requisiti e provvedere al declassamento oppure all'attribuzione di una classificazione superiore in coerenza con l'effettivo possesso dei requisiti.

#### Articolo 15 -Vigilanza e sanzioni

1. Nel rispetto della disciplina sulle funzioni di polizia marittima, di cui al Codice della Navigazione e del relativo regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza e controllo sulle disposizioni della presente legge e, in particolare, sull'uso delle aree del demanio marittimo sono esercitate dai Comuni territorialmente competenti i quali, a seguito di accertamento di comportamenti illegittimi e abusivi, adottano i provvedimenti repressivi e sanzionatori ai sensi degli artt. 54, 1161 e 1164 del Codice della Navigazione.
2. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti ai Comuni nel cui territorio è stata accertata la violazione.
3. L'esercizio delle attività, sopra disciplinate, senza aver presentato regolare dichiarazione di classificazione di cui al comma 3, art. 14 della presente disciplina, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 500,00 ad euro 1.000,00.
4. La mancata presentazione dei moduli di comunicazione dei prezzi al comune, nei termini previsti, di cui al comma 1, art.13 della presente Disciplina, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 900,00.
5. L'applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati, di cui al comma 1, art.13 della presente Disciplina, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 200,00 a euro 500,00.
6. L'omessa esposizione della tabella prezzi di cui al comma 3, art.13 della presente Disciplina, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 300,00 a euro 900,00.

7. La Regione può effettuare sopralluoghi, controlli e attività di monitoraggio sulle attività sopra disciplinate.

## CAPO V - NORME TRANSITORIE

### Articolo 16 -Norme transitorie

1. Per gli aspetti non disciplinati dal PUAD si rimanda al Codice della Navigazione, al relativo Regolamento di Esecuzione, nonché alle specifiche leggi in materia.

**TABELLA A**

	Requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari	Punteggi
<b>1</b>	<b>Posti all'ombra</b>	
<b>1.1</b>	<b>Superficie destinata a verde e/o aree comuni</b>	
1.1.1	<i>Superficie minima destinata a verde e/o aree comuni in percentuale rispetto alla superficie complessiva dell'area in concessione non inferiore al 5 %</i>	obbligatorio
1.1.2	<i>Superficie minima destinata a verde e/o aree comuni in percentuale rispetto alla superficie complessiva dell'area in concessione maggiore del 5% e fino al 20%</i>	1
1.1.3	<i>Superficie minima destinata a verde e/o aree comuni in percentuale rispetto alla superficie complessiva dell'area in concessione maggiore del 20%</i>	2
<b>1.2</b>	<b>Distanza tra punti ombra</b>	
1.2.1	<i>Distanza tra punti ombra, da centro a centro, di almeno 3 metri lineari negli stabilimenti posti su arenili sabbiosi e di almeno 2,5 metri lineari su arenili rocciosi, sabbiosi in fase di erosione accertata dall'autorità competente o su piattaforme</i>	obbligatorio
1.2.2	<i>Distanza tra punti ombra, da centro a centro, di oltre 3 metri lineari e fino a 4 metri lineari negli stabilimenti posti su arenili sabbiosi e di almeno 3 metri lineari e fino a 3,5 metri su arenili rocciosi, sabbiosi in fase di erosione accertata dall'autorità competente o su piattaforme</i>	2
1.2.3	<i>Distanza tra punti ombra, da centro a centro, di oltre 4 metri lineari negli stabilimenti posti su arenili sabbiosi e di oltre 3,5 metri lineari su arenili rocciosi, sabbiosi in fase di erosione accertata dall'autorità competente o su piattaforme</i>	3
<b>1.3</b>	<b>Dotazione dei punti ombra</b>	
1.3.1	<i>Ombrellone o equivalente</i>	obbligatorio
1.3.2	<i>sedie a sdraio, lettini o equivalenti</i>	2
1.3.3	<i>tavolini e altri accessori</i>	3
<b>2</b>	<b>Servizi di pulizia</b>	
<b>2.1</b>	<b>Pulizia ordinaria delle aree comuni</b>	
2.1.1	<b>Pulizia dell'area in concessione e delle installazioni igienico-sanitarie</b>	
2.1.1.1	<i>una volta al giorno</i>	obbligatorio
2.1.1.2	<i>due o più volte al giorno</i>	2
<b>2.2</b>	<b>Raccolta e smaltimento rifiuti e pulizia recipienti</b>	

2.2.1	<b>presenza ogni 50 metri quadrati di concessione di un recipiente e pulizia giornaliera</b>	obbligatorio
2.2.2	<i>presenza ogni 50 metri quadrati di concessione di più di un recipiente e pulizia giornaliera</i>	2
2.2.3	<b>presenza ogni 50 metri quadrati di concessione di una postazione per la raccolta differenziata</b>	obbligatorio
2.2.4	<i>presenza ogni 50 metri quadrati di concessione di più di una postazione per la raccolta differenziata</i>	2
3	<b>Impianti - servizi e attrezzature</b>	
3.1	<b>Impianto elettrico</b>	1
3.1.1	<i>punto ricarica cellulari e dispositivi elettronici</i>	2
3.2	<b>Impianto di illuminazione</b>	2
3.3	<b>Impianto idrico di acqua potabile</b>	obbligatorio
3.4	<b>Impianto igienico-sanitario</b>	obbligatorio
3.5	<b>Servizio di sorveglianza e salvataggio dei bagnanti in mare e negli impianti natatori assicurato per l'orario di apertura dello stabilimento con numero minimo di addetti prescritto dalle normative</b>	obbligatorio
3.5.1	<b>Numero addetti qualificati ai sensi della normativa vigente</b>	
3.5.1.1	<i>1 addetto in più rispetto al minimo obbligatorio</i>	1
3.5.1.2	<i>più di 1 addetto rispetto al minimo obbligatorio</i>	2
3.6	<b>Dotazioni per il servizio di pronto soccorso</b>	
3.6.1	<b>Cassetta di pronto soccorso attrezzata secondo norme vigenti</b>	obbligatorio
3.6.2	<i>servizio di infermeria con personale addetto</i>	3
3.6.3	<i>Defibrillatore DAE</i>	4
3.7	<b>Installazioni igienico-sanitarie di uso comune</b>	
3.7.1	<b>Servizi igienici dotati di W.C. e lavabo</b>	
3.7.1.1	<i>almeno 2 per sesso ogni 30 punti ombra</i>	obbligatorio
3.7.1.2	<i>oltre 2 per sesso ogni 30 punti ombra</i>	3
3.7.2	<b>Docce di acqua dolce</b>	
3.7.2.1	<i>almeno 1 doccia calda e fredda ogni 50 punti ombra</i>	obbligatorio
3.7.2.2	<i>almeno 1 doccia calda e fredda ogni 40 punti ombra</i>	1
3.7.3	<b>Lavapiedi di acqua dolce</b>	
3.7.3.1	<i>almeno 1 lavapiedi ogni 60 punti ombra</i>	1
3.7.3.2	<i>almeno 1 lavapiedi ogni 40 punti ombra</i>	2
3.8	<b>Locali cambio indumenti</b>	
3.8.1	<i>almeno 1 spogliatoio ogni 50 punti ombra</i>	obbligatorio
3.8.1.2	<i>almeno 1 spogliatoio ogni 40 punti ombra</i>	2
3.8.2	<b>Cabine ad uso personale</b>	

3.8.2.1	<i>almeno 1 cabina ogni 30 punti ombra</i>	1
3.8.2.2	<i>più di 1 cabina ogni 30 punti ombra</i>	2
3.8.3	<b>Locale con fasciatoio per bambini</b>	2
<b>3.9</b>	<b>Accoglienza</b>	
3.9.1	<b><i>Esposizione tabella con regolamento interno stabilimento balneare, numeri di telefono per le emergenze (ospedale più vicino o un punto di primo soccorso, forze di polizia, guardia costiera)</i></b>	obbligatorio
3.9.2	<i>Pubblicazione giornaliera delle informazioni metereologiche locali e della qualità delle acque di balneazione antistanti lo stabilimento</i>	2
3.9.3	<b>Servizio di ricevimento - punto reception</b>	
3.9.3.1	<i>assicurato 6 ore rispetto ad orario di apertura</i>	1
3.9.3.2	<i>assicurato per tutto l'orario di apertura</i>	2
3.9.3.3	<i>assicurato da personale plurilingue</i>	3
3.9.3.4	<i>assicurato da personale che si avvale di documentazione turistica o supporti informatici al servizio delle esigenze turistiche degli ospiti</i>	4
<b>3.10</b>	<b>Servizio custodia valori</b>	2
<b>3.11</b>	<b>Servizi attività ludiche</b>	
3.11.1	<i>Area giochi per bambini</i>	2
3.11.2	<i>Servizio animazione per bambini</i>	3
3.11.3	<i>Custodia giochi da spiaggia e gonfiaggio</i>	2
<b>3.12</b>	<b>Servizi per persone con ridotte capacità motorie</b>	
3.12.1	<i>Visibilità per persone con ridotta capacità motoria</i>	4
3.12.2	<i>Accessibilità allo stabilimento e al lido a persone con ridotta capacità motoria (comma 1 art. 23 Legge 5 febbraio 1992, n. 104)</i>	6
<b>3.13</b>	<b>Servizio rete internet wireless gratuito</b>	
3.13.1	<i>nella zona di ingresso e accoglienza</i>	2
3.13.2	<i>presso tutti i punti d'ombra</i>	3
<b>3.14</b>	<b>Bar e ristorante</b>	
3.14.1	<i>punto ristoro</i>	1
3.14.2	<i>bar/tavola calda</i>	3
3.14.3	<i>ristorante</i>	5
<b>3.15</b>	<b>Parcheggio auto</b>	
3.15.1	<i>Parcheggio privato contiguo allo stabilimento balneare con un numero di posti auto inferiori al 30 per cento del numero di posti all'ombra</i>	4
3.15.2	<i>Parcheggio privato contiguo allo stabilimento balneare con un numero di posti auto pari o superiori al 30 per cento del numero di posti all'ombra</i>	5

3.15.3	<i>Parcheggio contiguo allo stabilimento balneare (1)</i>	3
3.15.4	<i>Parcheggio contiguo allo stabilimento balneare per persone con ridotta capacità motoria</i>	4
3.15.5	<i>Personale addetto alla custodia e al posteggio</i>	3
<b>3.16</b>	<b>Recinzione</b>	
3.16.1	<i>per almeno il 50% dello stabilimento</i>	1
3.16.2	<i>per l'intero stabilimento (tre lati)</i>	2
<b>3.17</b>	<b>Attrezzature/servizi alla persona</b>	
3.17.1	<i>Shop/edicola</i>	2
3.17.2	<i>Servizio diving con guida/istruttore</i>	3
3.17.3	<i>Noleggio canoe o pattini</i>	2
3.17.4	<i>Noleggio barche o natanti</i>	2
3.17.5	<i>Possibilità di effettuare sport acquatici (surf, windsurf, sci d'acqua, etc.)</i>	3
3.17.6	<i>Piscina</i>	5
3.17.7	<i>Palestra</i>	5
3.17.8	<i>Centro benessere - Spa</i>	6
3.17.9	<i>Noleggio/fornitura teli da spiaggia</i>	3
3.17.10	<i>Zone specifiche destinate a sport di terra</i>	2
3.17.11	<i>Zona attrezzata ad uso esclusivo bagno di sole e/o luogo di lettura</i>	2
3.17.12	<i>Servizio dog parking</i>	4
3.17.13	<i>Sportello ATM (bancomat) <sup>(1)</sup></i>	2
<b>3.18</b>	<b>Utilizzo pannelli solari per la produzione di energia</b>	4
		<b>160</b>

**Per la classificazione si deve rispettare il possesso dei seguenti requisiti e punteggi:**

per 1 stella marina : i requisiti obbligatori minimi

per 2 stelle marine: almeno 40 punti oltre i requisiti obbligatori minimi

per 3 stelle marine: almeno 80 punti oltre i requisiti obbligatori minimi

per 4 stelle marine: almeno 120 punti oltre i requisiti obbligatori minimi

NOTE (1) I suddetti servizi si considerano in essere seppur erogati, anche da soggetti terzi, entro una distanza massima di mt. 200 dallo stabilimento